

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO, ROTUNDO, MALAGNINO e STANISCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Vittoria Sawoch Lotti, occupante l'appartamento 16A, palazzina C, in via Raimondo D'Aronco, n. 10 - Roma - ha più volte comunicato all'Enasarco, proprietario dell'appartamento, la necessità di interventi manutentivi urgenti;

in data 16 febbraio 1994 ha lamentato con lettera raccomandata il cattivo funzionamento della caldaia, poi sostituita a sue spese in mancanza dell'intervento dell'ente;

in data 15 gennaio e 26 aprile 1996, dopo accordi telefonici, sollecitava via fax un intervento per effettuare i lavori necessari ad evitare infiltrazioni d'acqua nel garage di sua pertinenza;

in data 13 settembre 1996 lamentava una grave continua infiltrazione d'acqua;

in data 14 aprile 1997 lamentava ancora una perdita d'acqua dal lavello sovrastante la cucina dell'inquilino dell'interno 21, quinto piano;

non avendo mai avuto alcun riscontro alla sue segnalazioni, la signora Sawoch Lotti ha interessato l'interrogante, il quale ha tentato più volte di contattare l'Enasarco senza, peraltro, mai riuscirci, poiché la linea telefonica era continuamente occupata, oppure al numero chiamato non rispondeva nessuno;

dopo infiniti tentativi l'interrogante è riuscito finalmente a parlare prima con il signor Biselli e poi con l'ingegner Tosoni, ai quali ha esposto il caso e dai quali ha ricevuto assicurazioni circa un tempestivo intervento;

ciò avveniva intorno alla metà di aprile 1997, mentre ancora non vi è stato un intervento manutentivo né tantomeno alcun contatto telefonico con l'utente, come pure era stato promesso all'interrogante —:

quali iniziative intenda porre in essere per accertare se tale comportamento riguardi anche altri casi, per pretendere da parte dell'Enasarco un maggior rispetto dei diritti di tutti gli utenti ed un maggiore senso del dovere verso la collettività.

(4-10574)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Fondazione ENASARCO ha inviato l'elenco dei reclami, a cui hanno fatto seguito i relativi ordinativi di lavoro, presentati dall'inquilina Sig.ra Sawoch Lotti al servizio Tecnico dell'Ente:*

reclamo del 17.1.1996 per infiltrazioni di acqua all'interno dell'appartamento: eseguiti lavori di rettifica delle pendenze della pavimentazione del balcone, con ordine di lavoro del 14.2.1996;

reclamo del 13.9.1996 per infiltrazione sull'estradosso del balcone sovrastante: con ordine di lavoro n. 7404 si è provveduto ad eliminare l'infiltrazione;

reclamo del 27.1.1997 per eliminazione di un'infiltrazione nel box di pertinenza. L'ordine di lavoro è stato emesso il 21.5.1997, trattandosi di necessità manutentiva che non comprometteva l'uso del box stesso, ed il lavoro è stato eseguito nel luglio '97;

reclamo del 14.4.1997 per un'infiltrazione nel soffitto della cucina. L'ordine di lavoro è stato emesso il 30.5.1997 ma il lavoro è stato eseguito nel mese di luglio 1997 in quanto l'inquilino sovrastante ha consentito l'accesso solo in data 1.7.1997.

L'ENASARCO ha fatto presente, poi, che è in preparazione un intervento di carattere generale sulla impermeabilizzazione dei giardini pensili del complesso che interesserà tre blocchi di autorimesse interrato, per n. 72 box. Tale intervento si è reso neces-

sario per eliminare lesioni conseguenti a fenomeni di assestamento dei solai.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ABBATE e NARDONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto n. 1 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 recante norme sugli «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» non è ancora operativo, specie per ciò che riguarda l'articolo 1-ter (fondo per lo sviluppo) e l'articolo 2, comma 9, interventi di reindustrializzazione e sviluppo della occupazione);

a tutt'oggi risultano ancora indeterminate le procedure relative ai contratti d'area;

le società di promozione, costituite nello spirito della normativa succitata al fine di realizzarne gli obiettivi, non riescono ad essere pienamente operative, con conseguente caduta di credibilità nei confronti degli imprenditori sollecitati ad investire nelle aree di crisi;

iniziative imprenditoriali, già definite e pianificate, rischiano di rimanere vanificate per mancanza di certezze sui tempi e sulle modalità delle agevolazioni fruibili;

per ritardi tanto prolungati (quattro anni) ed inadempienze così gravi sono in scadenza tutti gli ammortizzatori sociali ancora in atto, con conseguente irreparabile pregiudizio per i lavoratori interessati, i quali rischiano per un verso, di perdere ogni sostegno al reddito, temendo, per altro verso, di vedere frustrata ogni prospettiva di lavoro futuro;

in siffatta situazione trovasi anche l'area di Airola (Benevento) dichiarata «area di crisi», e perciò ammessa, purtroppo solo nominalmente, ai benefici incentivanti -, ove gli operai ex-Pirelli - Alfa Cavi, provati da intollerabili ritardi e da promesse non mantenute, temono di per-

dere ogni speranza di reinserimento nel mondo produttivo, nonostante l'impegno degli organi del consorzio di promozione (Promair) —:

se intenda porre in essere ogni iniziativa utile al fine di individuare responsabilità per i ritardi e le inadempienze denunziate;

se intenda adottare correttive urgenti, onde evitare ulteriori gravi nocuenti;

se intenda accelerare la definitiva sottoscrizione delle convenzioni propedeutiche alla erogazione dei contributi a carico del fondo per lo sviluppo, in ordine alle quali risulta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, e tra esse quella con il Consorzio Promair, riguardante l'area di Airola. (4-06687)

RISPOSTA. — *Nell'area di Airola (Benevento) è stato approvato, con decreto ministeriale 3.5.1996, un programma della Società Consortile PROMAIR, a valere sul fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1/ter della legge n. 236/1993, per lire 7.983.000.000.*

In data 12.2.1997 è stata firmata la prevista convenzione tra il Ministero ed il Consorzio PROMAIR.

In data 29.5.1997, con lettera circolare n. 706 sono stati comunicati al Consorzio gli adempimenti e le modalità necessari all'erogazione del primo acconto del 20 per cento pari a lire 1.596.600.000.

La Società suddetta, a tutt'oggi, ha inviato solo parte della documentazione necessaria all'erogazione del suddetto acconto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ANGHINONI, PAOLO COLOMBO e CIAPUSCI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'importanza sociale dell'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, permangono tuttora numerosi

ostacoli per la soluzione di tale problema, in particolare si ricorda quanto segue:

a) è di questi giorni la penalizzazione dell'insegnamento scolastico degli alunni handicappati essendo stati dirottati tre miliardi, originariamente a ciò destinati, per l'istruzione degli albanesi in Italia nella « finta » veste di profughi di guerra;

b) molto spesso il provvedimento d'assunzione obbligatoria degli invalidi costituisce, per le aziende e per gli invalidi stessi, un momento di costrizione anziché di scelta, giacché non rispondente alle reciproche aspettative. — appena il caso di ricordare che il costo annuo dei suddetti lavoratori, essendo equiparato contrattualmente e previdenzialmente a quello dei dipendenti normali, si aggira intorno ai quaranta milioni;

c) tale provvedimento assume aspetti ed adempimenti diversi a seconda del settore a cui si rivolge. La vigente normativa infatti consente alle cooperative sociali di operare assunzioni di invalidi in qualità di soci svantaggiati, ottenendo sgravi contributivi pari al cento per cento dei contributi dovuti; le stesse agevolazioni però non sono previste per altri settori, penalizzando la collocazione degli invalidi e rendendo meno agevole e appetibile la loro presenza;

prevedere trattamenti difformi da comparto a comparto non solo lascia intendere l'esistenza di privilegi per taluni settori, ma lascia molto perplessi sul fatto che per godere di tali sgravi si debba forzatamente essere soci; ciò infatti potrebbe portare a ritenere che l'associarsi sia una forzatura per avere diritto al posto di lavoro presso la cooperativa stessa;

tali privilegi rappresentano una vera turbativa del mercato del lavoro penalizzando chi dovrebbe essere maggiormente tutelato —:

se non ritengano necessario incrementare ed uniformare, per tutti i datori di lavoro, le agevolazioni contributive e fiscali per l'assunzione dei lavoratori disabili;

se non ritengano che tale uniformazione incentiverebbe le presenze di disabili nel mondo del lavoro alleviando in tal modo un problema sociale e tanto sentito. (4-11119)

RISPOSTA. — *Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge n. 381/1991 vengono costituite per perseguire gli scopi indicati nell'articolo 1 della legge indicata, mediante l'espletamento di attività diverse (socio-sanitarie o produttive).*

Lo svolgimento di attività produttive nel settore agricolo, industriale, commerciale o di servizi ad opera di cooperative iscritte nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio è, pertanto, finalizzato a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

I soggetti svantaggiati, individuati nell'articolo 4, comma 1, della citata legge e destinatari delle agevolazioni contributive, non sono necessariamente e soltanto persone invalide (come sembrerebbe desumersi dal testo dell'interrogazione in oggetto) ma appartengono alle varie categorie tassativamente elencate dal richiamato articolo 4.

Inoltre, detti soggetti svantaggiati, presenti nella cooperativa (soci e dipendenti) nella misura di almeno il 30 per cento dei lavoratori, entrano a far parte della compagine sociale « compatibilmente con il loro stato soggettivo ».

Pertanto, le agevolazioni contributive (di cui al successivo comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 381/1991) vengono concesse a prescindere dallo « status » di socio.

C'è da rilevare, inoltre, che il disegno di legge n. 4110, attualmente in discussione, recante « Norme per il diritto del lavoro dei disabili », prevede una serie di agevolazioni contributive e fiscali a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo obbligati, procedono all'assunzione di invalidi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BERGAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Gtc di Cammarata, in Calabria, era un'industria qualitativamente all'avanguardia sia per le risorse tecnologicamente avanzate, sia per l'alta specializzazione delle maestranze;

la cronica disattenzione del Governo nei confronti del Meridione e le difficoltà intrinseche della Calabria che non riesce ad integrarsi nel contesto europeo a causa dell'assenza infrastrutturale, hanno determinato le gravi condizioni in cui versa l'azienda;

nonostante più volte le istituzioni, i gruppi politici e le parti sociali abbiano richiamato l'esecutivo al mantenimento dell'impegno verso le industrie del Mezzogiorno in crisi, nulla fino ad oggi sembra sia stato posto in essere in favore della Gtc;

la drammatica evoluzioni della crisi sta definitivamente spegnendo ogni legittima speranza dei lavoratori dell'azienda;

i danni che deriverebbero, se ciò avvenisse, provocherebbero un ulteriore disastro dal punto di vista occupazionale;

sussiste, tra l'altro, in non trascurabile fatto che la disperazione dei lavoratori può degenerare in atti di protesta difficilmente controllabili —:

quali provvedimenti concreti e urgenti intenda adottare in favore della Gtc di Cammarata e della situazione occupazionale della zona. (4-15395)

RISPOSTA. — *Lo stabilimento del Gruppo Tessile Castrovillari (GTC), è stato realizzato a seguito del Contratto di impresa stipulato, nell'aprile 1990, con l'allora Ministero per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi della Legge 64/86, con un investimento, effettuato dall'agosto 1990 in poi, di lire 185 miliardi e con la partecipazione iniziale dell'ex GEPI in possesso del 75 per cento del pacchetto azionario L'impianto, ad elevato contenuto tecnologico e con una produzione qualitativa che si è imposta sul*

mercato dei filati e tessuti in cotone, ha iniziato la sua attività nel periodo maggio-luglio '92.

La Società ha assunto 350 unità lavorative (a fronte di un organico previsto di 500 addetti) che negli anni 1991/1992 sono state sottoposte ad un ciclo di formazione per essere addestrate al funzionamento dei sofisticati macchinari dello Stabilimento.

Il contratto di impresa prevedeva dei finanziamenti agevolati per un importo di 67 miliardi e la concessione di contributi per la formazione professionale ed altre forme di incentivazione che però sono stati bloccati.

La Società ha fatto presente di trovarsi, al momento, in uno stato di gravissima crisi finanziaria.

Tale situazione ha provocato un notevole disagio nell'impresa e tra gli stessi lavoratori che paventano il rischio, concreto, della chiusura dello stabilimento e della perdita, oltre che degli attuali livelli occupazionali, anche di quelli che si dovrebbero raggiungere a completamento del progetto industriale.

Si fa presente che è allo studio un piano di rilancio produttivo e di completa realizzazione del progetto industriale da realizzare attraverso il miglioramento di alcuni aspetti organizzativi ed economici che concernono sistemi di flessibilità del lavoro e recupero di efficienza, contenimento del costo del lavoro (aggravato per oltre 2 mld annui per la perdita degli sgravi e della fiscalizzazione per il Mezzogiorno) nuove assunzioni ecc.

Tutto ciò però è collegato alla risoluzione dei problemi attinenti ai contributi e finanziamenti non ancora erogati, ed alla definizione del piano di consolidamento del debito, al quale è stata interessata la ITAINVEST (ex GEPI) in qualità di precedente partecipante alla GTC e garante dei debiti assunti nei periodi di partecipazione nella stessa Società.

Attualmente l'attività produttiva viene svolta con regolarità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BONATO, VALPIANA, GIORDANO, PISTONE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

alla signora Nicoletta Regini, dipendente presso la ditta Mados Srl di Padova, filiale Venezia-Mestre (dove risiede), il giorno 16 dicembre 1997, al rientro dal periodo di assenza per maternità, è stato notificato trasferimento, a partire dal giorno lunedì 22 dicembre 1997 nella filiale di Bassano del Grappa (Vicenza);

la decisione aziendale rende impossibile il suo diritto-dovere di cura nei confronti del figlio di appena dieci mesi, costringendola a rifiutare il trasferimento, il che ha già prodotto il primo ammonimento da parte aziendale, preludio del licenziamento;

ogni tentativo esperito dalle rappresentanze sindacali si è rivelato infruttuoso, vista l'irremovibilità della direzione aziendale;

oltre alle organizzazioni sindacali territoriali, anche l'assessore alle pari opportunità del comune di Venezia e la commissione pari opportunità regionale si sono già espresse in difesa della lavoratrice in questione;

in questo modo la maternità liberamente scelta si trasforma in una colpa, così che il padronato si arroga il diritto di decidere se e quando una lavoratrice può diventare madre —:

se siano a conoscenza dei fatti;

se ritengano che sia avvenuta una gravissima violazione dei diritti costituzionali e dello statuto dei lavoratori;

quali iniziative intendano adottare nei confronti della ditta Mados Srl per ripristinare i diritti fondamentali delle donne lavoratrici, così platealmente compromessi, affinché i fatti descritti non costituiscano un inquietante precedente nelle relazioni sindacali. (4-14931)

RISPOSTA. — *La Sig.ra Nicoletta Regini, dal 20 maggio 1990, è alle dipendenze della*

predetta società in qualità di commessa addetta alle vendite, a tempo parziale presso l'unità produttiva di Mestre. Al termine dell'assenza facoltativa per maternità, dopo aver usufruito di un periodo di ferie, fu assegnata, in trasferta per il periodo dal 9 al 13.12.97 all'unità produttiva di Marghera, sede di lavoro più vicina alla sua abitazione.

Risulta che la Sig.ra ha usufruito di un periodo di ferie fino al 21.12.97.

In data 16.12.97, le viene comunicato che per motivi di organizzazione interna aziendale, dovuti alle dimissioni di alcune unità di personale occupato presso l'unità di Bassano del Grappa, era necessario un suo trasferimento presso la detta unità locale.

La Sig.ra Regini, tramite CGIL si oppone al trasferimento richiedendo l'intervento del Servizio Politiche del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di Venezia, dichiarandosi, nel contempo disponibile a prendere servizio presso l'unità produttiva di Lido di Venezia.

Comunque la lavoratrice non ha mai preso servizio presso l'unità produttiva di Bassano del Grappa.

Infine va detto, che, nel corso degli accertamenti non sono emerse prove che il comportamento della Società abbia costituito ostacolo all'esercizio dei diritti della lavoratrice né si è attivato alcun intervento, nel merito della questione da parte del Consigliere di parità di cui alla legge 10.4.91 n. 125.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BRUNETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso il comune di Francavilla Marittima in provincia di Cosenza è in corso di attuazione un progetto per lavori socialmente utili;

sono stati avviati al lavoro, nell'ambito del predetto progetto, due assessori comunali del comune medesimo senza che, all'atto dell'avviamento al lavoro, essi ab-

biano provveduto a dimettersi dal loro incarico istituzionale, venendosi così a trovare nella duplice veste di controllati e controllori; ruolo questo inammissibile non solo in base alla normativa ma anche in base a qualsiasi regola di comportamento morale, di correttezza e di trasparenza amministrativa;

non vi è alcun dubbio che, visto il ruolo determinante che assume l'Amministrazione comunale (e per essa la giunta) nella formulazione dei progetti e nella definizione dei criteri di avviamento del personale adibito alla realizzazione del progetto, la posizione dei due assessori comunali — che assumono un compito attivo nella deliberazione del progetto e di controllo sull'*iter* di realizzazione dello stesso — suscita dubbi di legittimità tanto che, se non si rimuove la contraddizione, potrebbe sconfinare nell'interesse privato in atti di ufficio —:

se non ritengano, ognuno per la propria competenza, di dovere attivare tutti gli strumenti di controllo a disposizione perché sia rimossa questa equivoca situazione che viene vissuta dalla popolazione come atto di arroganza e, in ogni caso, come palese violazione della corretta prassi amministrativa. (4-12848)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che la materia della compatibilità fra partecipazione agli organi di Governo delle amministrazioni locali e titolarità di altri rapporti esula dalla competenza di questo Ministero.*

Conseguentemente, eventuali revoche delle assegnazioni ai Lavori Socialmente Utili possono essere disposte dagli Uffici del Lavoro solo previa segnalazione da parte delle amministrazioni interessate dalla situazione di incompatibilità.

Il Sindaco del Comune di Francavilla Marittima, poiché la vicenda ha assunto rilievo anche sugli organi di informazione locale, ha specificato a questa amministrazione quanto segue.

I due assessori di che trattasi sono stati avviati dall'Ufficio Circostrizionale del La-

voro di Trebisacce (CS) nei seguenti progetti di Lavori Socialmente Utili:

a) *progetto n. 233/95 con utilizzazione dall'1.6.95 al 31.5.96, Progetto n. 790/96 con utilizzazione dal 24.6.96 al 21.6.97 e Progetto n. 1640/97 con utilizzazione dal 22.7.97 e fino al 28.3.98;*

b) *Progetto interregionale n. 2121/97 Ministero Pubblica Istruzione — Manutenzione Patrimonio Scolastico con utilizzazione dall'11.3.97 all'11.3.98.*

L'avviamento dei lavoratori nei Progetti di cui trattasi viene operato dall'Ufficio Circostrizionale del Lavoro competente per territorio, sulla base di apposite graduatorie. Pertanto al riguardo l'Amministrazione Comunale non può operare alcun potere di scelta.

Circa il presunto « conflitto d'interessi » o lo sconfinamento « nell'interesse privato in atti d'ufficio », l'Amministrazione Comunale, facendosi parte diligente, ha posto specifico quesito alla Prefettura di Cosenza la quale ha sostenuto che nella fattispecie non si ravvedono motivi di incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di lavoratore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BRUNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

è in atto, da tempo, in Calabria una forte vertenza dei lavoratori della Irt spa, che ha portato in questi giorni nella città di Cosenza anche a forme esasperate di protesta;

le ragioni della sacrosanta vertenza dei lavoratori stanno nel comportamento della Irt spa, (azienda appaltatrice di lavori telefonici su commessa Telecom) che con vari espedienti, ha operato una serie di licenziamenti, pur avendo concordato con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie i termini di ge-

stione concordata di un certo numero di dipendenti che la medesima aveva dichiarato in esubero;

la stessa Irt spa, senza tenere in nessun conto le precisazioni sindacali sull'interpretazione dell'accordo intervenuto il 28 febbraio 1998 presso la direzione generale del lavoro di Reggio Calabria, ha ritenuto di doverne interpretare unilateralmente i contenuti, costringendo le medesime a recedere dalla firma dell'accordo e invitare conseguentemente la direzione generale del lavoro e, suo tramite, il ministero del lavoro a non riscontrare positivamente la richiesta di mobilità per mancato consenso sindacale, considerando l'incontro presso la direzione regionale di Reggio Calabria come mancato accordo tra le parti come previsto per legge;

le organizzazioni sindacali, la rappresentanza sindacale unitaria e i lavoratori stessi, in presenza di questo arrogante ed antisindacale atteggiamento della Irt spa hanno chiesto — trattandosi di vertenza che assume connotazioni nazionali, sia per il numero degli addetti coinvolti, sia perché l'Irt spa opera su commesse Telecom — un incontro presso il ministero del lavoro per tentare una soluzione della complessa vertenza, tanto più che lo stesso ministero del lavoro in un suo comunicato del 2 marzo 1998, aveva preso impegno di approfondire la drammatica crisi del settore, mentre la Irt spa, pur in presenza di questo comunicato, forzando i termini, nella stessa data del 2 marzo, invia le lettere di licenziamento. L'incontro reiterato più volte, non è sinora avvenuto e incomincia a serpeggiare tra i lavoratori il dubbio che si stiano esercitando pressioni perché esso non si tenga;

in questa ottica, anche la sola fissazione di un incontro che mostri la sensibilità del Governo può essere uno stimolo positivo, su questa iniziativa, peraltro, diventa indispensabile non solo per soddisfare la giusta richiesta dei lavoratori, ma anche perché appare del tutto urgente una verifica sui comportamenti di aziende che calano dal nord e che, nel sud, attraverso

espedienti, pratiche di sub-appalti, rapida acquisizione nel loro agire e nel rapporto al personale dipendente della cultura del caporalato mafioso — antica cancrena del Mezzogiorno —, rapinano il Sud, drenano denaro pubblico verso il Nord senza lasciare traccia sensibile del loro passaggio se non sputi e deserto. — necessario, in definitiva, un sussulto capace di operare una svolta se non si vuole ridurre il Mezzogiorno a Vandea dominata dalla criminalità —:

se non ritenga di dovere tempestivamente fissare, a livello ministeriale, l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali con l'obiettivo di un accordo che tranquillizzi i lavoratori oggi esasperati;

se non pensi sia opportuno che all'incontro, oltre alla Irt spa, alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale unitaria, partecipino anche i rappresentanti della Telecom che, in definitiva, affida in appalto i lavori della telefonia; in questo modo, con l'incontro, gli stessi dubbi su interessate pressioni perché l'incontro non si faccia potrebbero essere fugate. (4-16244)

RISPOSTA. — La controversia di lavoro insorta tra la società IRT S.p.a. ed i lavoratori del proprio centro operativo si è risolta il 12 maggio 1998.

I lavoratori interessati hanno ripreso l'attività in data 5.5.98.

Il testo dell'accordo, tra l'altro, prevede che — fermo restando quanto convenuto con l'accordo del 13.2.98 e quanto posto in essere in applicazione dell'accordo stesso — limitatamente all'individuazione dei 7 esuberanti residuali, la riproposizione dei criteri convenuti nell'accordo richiamato: privilegiare, cioè, l'accettazione della collocazione in mobilità da parte dei dipendenti, purché rispondenti alle figure professionali in esubero e compatibilmente con le professionalità necessarie per il corretto andamento dell'attività produttiva mediante dichiarazione scritta resa all'azienda.

A tal fine il termine ultimo per rendere tale dichiarazione viene fissato alla data del 30.11.98 senza distinzione di professionalità

e di appartenenza ai singoli centri della Calabria ma compatibilmente con le professionalità necessarie per il corretto andamento dell'attività produttiva.

Il personale restante e non occupabile nei rispettivi Centri Operativi, rispetto ai volumi assegnati in Calabria, sarà gestito con gli istituti contrattuali e di legge, con trasferte, ove necessario e con eventuali distacchi temporanei presso altre aziende ex articolo 8 legge 236/93.

La misura dell'incentivo all'esodo, pari a lire 20.000.000 lorde previste dal precedente accordo per i dipendenti che avessero accettato la collocazione in mobilità, viene estesa a tutti coloro che, anche già in mobilità sottoscriveranno accordo di conciliazione ex articolo 411 c.p.c.

L'IRT si impegna ad effettuare riassunzione, ai sensi di legge, tra i lavoratori collocati in mobilità, nei rispettivi centri operativi della Calabria, in caso di incremento strutturale dei volumi di lavoro nella regione, che comporti esigenze di incremento di organici.

Infine, nell'accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver composto ogni contendere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BUONTEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nel 1994 la Cestud spa sotto la supervisione del ministero del lavoro e della previdenza sociale indisse un corso-concorso per giovani disoccupati;

l'ammissione e la frequenza a tale corso attribuivano il diritto a ciascun partecipante di percepire una borsa di studio di lire 7 milioni subordinata al pagamento da parte degli enti finanziatori del progetto, ministero del lavoro e della previdenza sociale e Unione europea;

nell'agosto del 1995 la Cestud inviava soltanto ai partecipanti al corso un assegno

pari alla metà della borsa di studio prevista;

al 20 giugno 1995 gli enti finanziatori avevano già corrisposto l'80 per cento dell'importo preventivato alla Cestud mentre il restante importo veniva versato nel 1997;

chiare disposizioni comunitarie impongono la priorità dei pagamenti alle borse di studio degli aventi diritto e gli ispettori del lavoro hanno confermato che la borsa di ciascun partecipante sarebbe dovuta essere di lire 7 milioni;

del tutto inutili sono risultati i solleciti inviati alla Cestud per ottenere il completamento della cifra spettante;

quali motivi abbiano indotto l'ufficio preposto (ufficio centrale O.f.p.l.) a violare totalmente le disposizioni comunitarie relative alla priorità dei pagamenti ai borsisti;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di responsabili e di chi non ha effettuato i dovuti controlli;

per quale motivo il ministero del lavoro e della previdenza sociale continui ad affidare incarichi a tale società considerato lo svolgimento di tale vicenda. (4-16236)

RISPOSTA. — A seguito di decisione CEE n. 1985 del 29.9.1993 che autorizza le attività previste nel citato Piano Operativo a titolarità Ministero Lavoro, in data 5.11.1993 con nota n. 7514/7 veniva comunicata al CESTUD la concessione di un contributo complessivo di lire 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni), per la realizzazione di un corso post-universitario in tema di gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali.

Tale contributo era suddiviso in lire 540.000.000 (45 per cento) di Fondo Sociale Europeo, quale contributo comunitario, e lire 660.000.000 (55 per cento) di Fondo di Rotazione, quale quota di cofinanziamento nazionale, di cui alla legge n. 845/78 articolo 25.

La quota nazionale veniva impegnata con decreto interministeriale del 31.12.1994.

Le attività formative hanno avuto luogo in due diverse sedi, Roma e Milano, con inizio aprile 1994 e termine gennaio 1995.

Così come previsto dalla normativa comunitaria, al CESTUD venivano erogati, in due tranches, anticipi di F.S.E. e di F.R. per un importo complessivo di lire 960.000.000, pari all'80 per cento dell'importo concesso. Le erogazioni sono avvenute nelle seguenti date:

1 anticipo F.S.E. - lire 270.000.000 - ordine di pagamento del 17.5.1994;

2 anticipo F.S.E. - lire 162.000.000 - ordine di pagamento del 19.12.1994;

1 e 2 anticipo F.R. - lire 528.000.000 - ordine di pagamento del 20.6.1995.

In data 18.5.1995 il CESTUD provvedeva a presentare il rendiconto finale del progetto, sulla base di specifici formulari, di nuova istituzione in quell'anno, per lire 1.172.049.683.

Si procedeva pertanto ad attivare l'Ispettorato del Lavoro di Roma ai fini della verifica amministrativo-contabile che veniva espletata dal 17.5.1995 al 2.6.1995.

Viste le risultanze di tale verifica, veniva riconosciuto in favore del CESTUD un contributo di lire 962.114.460 mentre lire 209.935.224 venivano decurtate per varie motivazioni evidenziate dall'Ispettorato.

La decurtazione veniva contestata in via amministrativa dal CESTUD, che, in data 13.6.1996, inviava le proprie controdeduzioni sulle varie voci di spesa ridotte, e chiedeva il riconoscimento di tutto l'importo rendicontato.

L'ufficio competente ha quindi provveduto ad esaminare tutte le controdeduzioni inviate dagli operatori interessati tra cui il CESTUD, riesaminando i documenti relativi alla verifica ispettiva nonché le motivazioni avverse esposte da detti operatori.

Nel caso in questione, si è giunti alla determinazione che alcune voci di spesa, di cui era stata proposta la decurtazione in sede di verifica, realmente effettuate dal CESTUD, potevano essere riconosciute ammissibili.

È stato pertanto determinato di riconoscere al CESTUD la somma di lire 169.881.293 di cui lire 76.446.582 a valere su F.S.E. e 93.434.711 a carico del F.R.,

raggiungendo quindi un totale complessivo pari a lire 1.131.995.293, importo inferiore al preventivo inizialmente approvato.

Tale determinazione veniva comunicata all'operatore interessato con nota n. 10339/7 del 21.7.97.

Tra novembre e dicembre 1996 l'ufficio competente riceveva lettere di protesta dei corsisti che lamentavano il mancato versamento di una parte del compenso loro spettante.

Tali lettere venivano riscontrate dall'Amministrazione che forniva i necessari chiarimenti e chiedeva al CESTUD le dovute spiegazioni per il mancato saldo delle quote ai corsisti, di cui si sollecitava il pagamento.

Il CESTUD faceva presente di aver provveduto ad una parte dei pagamenti dei corsisti perché attendeva l'esito dell'esame delle controdeduzioni.

A tale giustificazione l'Amministrazione replicava che tale esame non riguardava gli allievi per i quali era stata già riconosciuta la somma di lire 7.000.000 pro capite, decurtata delle sole assenze individuali. Infatti i corsisti vengono remunerati in base ai giorni di effettiva presenza.

Il sollecito a regolarizzare i suddetti pagamenti è stato continuamente espresso da questo Ministero in ogni nota inviata al CESTUD.

Peraltro l'Amministrazione, già attraverso le anticipazioni erogate tra il 1994 ed il 1995, per un totale di lire 960.000.000, aveva quasi completamente saldato l'importo di lire 962.114.460, riconosciuto in sede di verifica ispettiva. Solo successivamente sono state inviate dai corsisti le lettere di protesta per le inadempienze del CESTUD.

A tale riguardo, si rende comunque noto che dalla recente documentazione prodotta dal CESTUD risulta che le spettanze dei suddetti corsisti sono state tutte soddisfatte. La stessa documentazione è già stata oggetto degli accertamenti di cui, come sopra detto, si attende la relazione dall'ufficio competente, al fine dello svincolo della garanzia fidejussoria prodotta dal CESTUD.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

lo sportello dell'ispettorato provinciale del lavoro di Breno in provincia di Brescia, attivato nell'ottobre del 1996, è stato chiuso il 5 luglio, dopo poco meno di dieci mesi di attività, con motivazione fornita dai responsabili provinciali del servizio « fino a nuove disposizioni in materia di riorganizzazione dei servizi »;

a sei mesi di distanza rimangono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato a queste determinazioni. Il venir meno del servizio costituisce causa di ulteriori svantaggi in una realtà fortemente penalizzata in vari settori;

lo sportello decentrato in oggetto si colloca in un bacino di utenza considerevole che, per ragioni geografiche, orografiche e di viabilità, verrebbe fortemente danneggiato se il riferimento per questo servizio rimanesse, come è ora, nella sola sede di Brescia —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare lo sportello di Breno che per la sua posizione unisce l'esigenza di soddisfare l'utenza con un buon rapporto costo-benefici. (4-16138)

RISPOSTA. — *L'Ispettorato del Lavoro di Brescia, in attuazione delle attività progettuali previste per gli anni 1996/97, ha inteso promuovere, a livello locale l'iniziativa quale « SPORTELLO DECENTRATO », predisponendo, in via sperimentale, l'apertura degli sportelli di Breno e Salò al fine di distribuire i servizi sul territorio della provincia ed essere, quindi, più vicini alle esigenze dell'utenza, in particolare modo di quella che rispetto al capoluogo risultava più penalizzata della notevole distanza.*

Pur in presenza di serie difficoltà di organico, si era valutato che il servizio poteva essere realizzato senza comportare gravi contraccolpi alle attività istituzionali di vigilanza, fissando l'apertura per una

volta la settimana nella giornata di sabato ed utilizzando, a turno, un ispettore per sportello.

Dal 1° luglio 1997, la sede di Brescia ha adottato l'orario di servizio su cinque giornate con chiusura dell'Ufficio nella giornata di sabato.

Ciò ha fatto venir meno uno dei presupposti fondamentali che consentivano l'attivazione degli sportelli decentrati.

Non è stato più possibile, infatti, distogliere le unità ispettive necessarie in altri giorni della settimana in quanto il venir meno di due unità avrebbe seriamente compromesso tutta l'attività del Servizio Ispezioni.

In occasione della prossima autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio del contingente di assunzioni nella P.A., si cercherà di ovviare agli inconvenienti lamentati dall'interrogante con l'assegnazione alla D.P.L. di Brescia di nuovo personale attraverso le vie della mobilità e del reclutamento concorsuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono stati effettuati in data 2 dicembre 1996 due licenziamenti presso la Asm di Terni, per mancato superamento della prova;

le assunzioni erano state fatte in conformità al progetto n. 47 approvato dalla commissione regionale per l'impiego;

le assunzioni suddette sono avvenute a seguito di avviamento al lavoro da parte dell'Uplmo di Terni data la loro appartenenza alla categoria degli invalidi civili —:

se intenda verificare presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Terni: a) il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti; b) se per i soggetti invalidi il periodo di prova debba essere verificato tenendo conto anche dell'invalidità posseduta e che

appunto è stato motivo dell'assunzione; c) se l'inadempienza, almeno fino ad oggi, dell'Asm possa essere sanzionabile e comportare anche la conversione del rapporto stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (4-07612)

RISPOSTA. — *L'ASM - Azienda Speciale Multiservizi di Terni, in data 18.7.1996, per colmare la carenza dei posti riservati alla categoria degli invalidi civili di cui alla legge 2.4.1968, n. 482, ha chiesto alla Direzione Provinciale del lavoro di Terni l'avviamento al lavoro di unità appartenenti a detta categoria, da assumere con contratto di formazione lavoro autorizzato dalla Commissione Regionale per l'Impiego dell'Umbria in data 17.7.1996.*

L'Ufficio suddetto ha provveduto ad effettuare gli avviamenti al lavoro richiesti, ricevendo dall'ASM conferma della avvenuta assunzione.

Successivamente, in data 5.12.1996, la Società ha comunicato la risoluzione dei rapporti di lavoro instaurati il 4.11.1996 con due degli invalidi civili assunti, per mancato superamento del periodo di prova.

I due lavoratori licenziati hanno impugnato detto licenziamento dinanzi all'autorità giudiziaria ed i loro ricorsi sono stati accolti.

Il Pretore di Terni, infatti, con sentenza emessa il 25.9.1997 ha dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati ai ricorrenti e, di conseguenza, ha ordinato la reintegrazione dei due invalidi nei rispettivi posti di lavoro, condannando l'ASM al pagamento delle retribuzioni dalla data dei licenziamenti al reintegro, oltre al pagamento di una somma di danaro a favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno.

Avverso la predetta sentenza l'ASM ha proposto appello ed il Tribunale ha dichiarato illegittimo il recesso operato dall'ASM perché avvenuto due giorni prima della scadenza del periodo di prova e, per l'effetto, ha condannato l'Azienda al risarcimento dei danni subiti dai due invalidi, quantificati nelle retri-

buzioni ad essi dovute per due giorni di lavoro, oltre agli interessi legali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

circa una decina di lavoratori dipendenti, provenienti da bacini di aziende chiuse ed immessi in mobilità lunga, assunti dalla società Iniziative vesuviane del gruppo Gepi, con sede in Napoli, in qualità di consulenti con incarico annuale dal 1° gennaio 1994, rinnovato di anno in anno fino al 31 dicembre 1997, si son visti interrompere il rapporto di lavoro in seguito alla messa in liquidazione di detta società, rilevata da « Italia lavoro » sempre con sede in Napoli;

la società Italia lavoro, ciononostante, ha proceduto ad assumere due lavoratori che rivestirebbero incarichi all'interno di due confederazioni sindacali nazionali, la Uil e la Cisl;

risulterebbe, altresì, che il pretore del lavoro di Napoli abbia già dato ragione ad alcuni dei suddetti lavoratori che avevano impugnato il licenziamento illegittimo —:

in base a quali motivi la società Italia lavoro non abbia rinnovato l'incarico annuale ai lavoratori indicati (Graziano, Maione, Mariano, Vestuti, Testa, Corcione ed altri), mentre al contrario abbia proceduto all'assunzione di due lavoratori che rivestono incarichi sindacali. (4-14273)

RISPOSTA. — *La Società « Iniziative Vesuviane S.r.l. » costituitasi con atto dell'1.9.1987 tra il socio maggioritario « Società di gestione e partecipazioni industriali GEPI S.p.A. » e la Società « GAMMA GERI S.p.A. », provvide ad assumere i lavoratori Graziano Maria, Maione Raffaele, Mariano Giuseppina, Testa Bruno, Vestuti Egidio, Corcione Luigi provenienti da bacini di aziende in crisi e, pertanto, usufruenti del trattamento CIGS.*

Successivamente i detti lavoratori sono stati tutti licenziati nell'arco di tempo intercorrente tra il 30.12.93 ed 27.10.95.

Dopo quest'ultima data la società ha intrattenuto, con gli stessi, contratti di collaborazione terminati, con alcuni lavoratori, in data 30.9.97 e con altri in data 31.12.97. Solamente con il lavoratore Testa Bruno il contratto è stato prorogato sino al 31.3.98.

Infatti la società « Iniziative Vesuviane S.p.A. » con verbale di assemblea straordinaria dell'1.9.97, è stata posta in liquidazione e pertanto, sono cessati tutti i rapporti in essere precitati ad eccezione di quello con il Sig. Testa.

Per una migliore comprensione della situazione occorre, a questo punto, fare un breve cenno alla vicenda sia della società « Iniziative Vesuviane » che del suo socio di maggioranza GEPI S.P.A.

Nel settembre del 1997 la « GEPI S.P.A. » ha trasformato la propria ragione sociale in « ITALIA INVESTIMENTI ». Pressoché contestualmente, con atto del 31.12.97, la Società ACSOA S.P.A. ha deliberato la modifica della denominazione sociale in « Italia Lavoro S.P.A. » nonché l'aumento del Capitale sociale anche mediante conferimento del ramo d'azienda « Iniziative Vesuviane s.r.l. ».

Con accordo del 30.10.1997 tra le società « Italia Investimenti S.p.A. » e le organizzazioni sindacali, presente la società « Italia lavoro S.p.A. » si è convenuto di procedere all'assunzione di quei lavoratori non in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento ovvero a forme di accompagnamento al pensionamento (mobilità). Pertanto per lo svolgimento della propria attività la « Italia Lavoro S.p.A. » in base all'accordo precitato, ha assunto alcuni dipendenti della « Iniziative Vesuviane S.r.l. » escludendo quelli (Graziano, Maione, Mariano, Vestuti e Corcione) che dei requisiti innanzi indicati potevano beneficiare.

I ricorsi al Pretore in funzione di giudice del lavoro, per quanto riferito dal dott. Vernola, liquidatore della società « Iniziative Vesuviane S.r.l. » riguardano i lavoratori, Mugnano, Masullo, Tortora, Arnone, Corcione, Mariano e Graziano; per i primi quattro lavoratori la società « Iniziative Ve-

suviane S.r.l. » ha proposto appello all'impugnata avversa sentenza di 1° grado mentre per gli ultimi tre lavoratori il giudizio pende ancora avanti al Magistrato di 1° grado.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CORDONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

si apprende da fonti di stampa che i commissari straordinari della Sicilcassa sarebbero intenzionati a chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il commissariamento del fondo pensioni;

questa decisione, sempre secondo la stampa, giunge al termine di una situazione di crisi che si è aperta a seguito delle accuse di uno dei sindaci, dottor Carfi, che ha più volte denunciato i vertici dell'amministrazione di falso in bilancio e abuso di ufficio in relazione alla valutazione del patrimonio immobiliare dell'ente pensione;

questo episodio si è verificato dopo che, attraverso un decreto, nei mesi scorsi si è provveduto a disporre pensionamenti anticipati alla Sicilcassa per risolvere i problemi finanziari e occupazionali dell'azienda, attraverso l'anticipazione del ricorso al fondo pensione aziendale —:

in che modo intenda intervenire per verificare la situazione relativa alla gestione del fondo pensione della Sicilcassa. (4-08588)

RISPOSTA. — Con riferimento alla problematica rappresentata nell'interrogazione in oggetto, si comunica che questa Amministrazione con decreto ministeriale 8 maggio 1997, in considerazione della profonda crisi gestionale amministrativa attraversata dal Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo medesimo, attribuendo alla com-

missione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, il compito di procedere alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria.

Con successiva deliberazione del 9 maggio 1997, la citata Commissione ha provveduto alla nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza approvando contestualmente le « istruzioni generali per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria del fondo pensione ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE CESARIS, STRAMBI, BOGHETTA e PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con delibera n. 62 del 19 ottobre 1994, l'Inpdap decise di indire un appalto per l'elaborazione di un progetto di affidamento della gestione di circa millesettecento unità immobiliari dell'ente a società private;

con bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, si avviavano le procedure per l'affidamento della gestione di tutto il patrimonio immobiliare dell'Inpdap;

una delle motivazioni assunte per giustificare l'affidamento a società private della gestione del patrimonio immobiliare consiste nella affermazione della scarsa redditività del suddetto patrimonio immobiliare, nonché della necessità di recuperare la grande mole di morosità;

la redditività del patrimonio immobiliare risulta essere assai diversificata tra il settore abitativo e quello non abitativo;

in particolare, risulta assai bassa in tutto il patrimonio non residenziale al contrario di quello abitativo, nella quale la redditività risulta essere ben più alta —

quale sia il dato complessivo della redditività del patrimonio immobiliare e, all'interno di essa, quale quella del patrimonio abitativo e quale quella del restante patrimonio;

quale sia la percentuale della morosità presso il patrimonio residenziale e nel restante patrimonio e quale sia la morosità di eventuali soggetti pubblici;

se esista patrimonio immobiliare sfitto, e quale sia la sua entità, distinto per patrimonio ad uso residenziale e altra destinazione. (4-05860)

RISPOSTA. — *L'affidamento esterno della gestione del patrimonio immobiliare a ditte specializzate è stato deciso dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica con deliberazione consiliare n. 73 del 10.5.1995, anticipando il D. Lgs. 16.2.1996, n. 104 il quale, all'articolo 3, prevede espressamente che gli enti previdenziali pubblici, attraverso deliberazioni dei propri competenti organi « affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione di piani di trasferimento definiti ».*

Le modalità della gestione dei contratti di locazione, della gestione tecnica degli stabili e dell'amministrazione degli stessi sono indicate nei contratti stipulati con le mandatarie.

Negli stessi contratti sono dettagliatamente indicati i compiti assegnati alle società di gestione che devono ovviamente operare secondo criteri uniformi garantiti dal controllo correttivo delle competenti strutture dell'Istituto.

La citata delibera fa, poi, espresso riferimento alle notevoli dimensioni del patrimonio immobiliare distribuito su tutto il territorio nazionale, alle difficoltà di gestione e di manutenzione, alla elevata morosità principalmente riferita al patrimonio degli ex II.PP., alla necessità di eliminare i danni economici per la proprietà.

Per quanto concerne il dato complessivo della redditività del patrimonio immobiliare dell'I.N.P.D.A.P. si comunica che esso ammonta a circa lire 460 miliardi, di cui 210 derivano dal patrimonio abitativo e 250 da quello non abitativo.

La percentuale della morosità relativa al patrimonio residenziale è del 17 per cento; nel restante patrimonio è del 36 per cento, una parte della quale riguarda i soggetti pubblici.

Il patrimonio immobiliare ad uso residenziale sfitto è quasi inesistente, stante la grande richiesta di alloggi su tutto il territorio nazionale, mentre una grande porzione di immobili ad uso diverso dall'abitativo viene messa a reddito con grande difficoltà, anche per la congiuntura negativa che incontra attualmente il mercato delle locazioni non residenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

FINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 13 e 14 febbraio 1997 presso la « Fiera di Roma », in via Georgofili, in sede di concorso pubblico nazionale bandito dall'Inail per la decima qualifica funzionale, con funzione di ingegnere, dopo lo svolgimento nel rispetto delle norme del concorso, della prima prova, la seconda è stata sospesa dal presidente della commissione per il seguente succedersi di eventi;

la traccia, oggetto d'esame, sembrerebbe essere stata in netto contrasto con quanto pubblicato nel programma d'esame. Infatti, mentre questo prevedeva lo svolgimento di un « progetto di massima », la traccia dettata dal presidente riguardava l'elaborazione di un « progetto esecutivo »;

data inizio alla fotocopiatura della traccia (dieci fogli per seicento candidati, per un totale di seimila fotocopie) e quando solo una parte dei candidati ne erano venuti in possesso, si aveva la pro-

testa degli altri candidati presenti in aula e si rendeva necessario, in seguito all'impotenza della sorveglianza predisposta a svolgere il compito assegnatole, l'intervento della questura;

dopo circa cinque ore, non essendo stata in grado la commissione di consegnare la fotocopia della traccia a tutti i candidati e di garantire quindi l'applicazione delle norme fondamentali previste dal bando di concorso, il presidente provvedeva ad annullare la prova d'esame —:

se quanto esposto corrisponda a verità;

qualora quanto sopra sia confermato, come si intenda comportare per il completamento del concorso;

se vi siano responsabilità al riguardo e quali gli eventuali successivi provvedimenti del caso. (4-08529)

RISPOSTA. — *La seconda prova scritta del concorso pubblico nazionale per esami a n. 22 posti per la X qualifica funzionale, con funzioni di ingegnere, tenutasi in Roma presso l'Ente Fiera di Roma il 14 febbraio 1997, è stata annullata dalla Commissione esaminatrice del concorso stesso in quanto, dopo la lettura della traccia del tema n. 3, si registrava una forte contestazione sollevata da alcuni candidati, i quali asserivano che la traccia non era attinente a quanto indicato nel bando.*

Successivamente, a causa del protrarsi di tale contestazione e verificandosi, per di più, alcuni episodi di intolleranza che facevano addirittura temere per l'incolumità dei membri della Commissione e nell'impossibilità, altresì, da parte del servizio di sorveglianza, di impedire l'uso di testi e di telefoni cellulari abusivamente introdotti in aula, la Commissione — dopo ripetuti contatti con la Direzione Generale — decideva di annullare la prova e ne dava formale comunicazione agli interessati.

L'INAIL ha intrapreso, in seguito, una serie di iniziative finalizzate sia ad accertare eventuali responsabilità, sia ad approfondire i successivi adempimenti da effettuare in seguito all'annullamento della prova in

questione sia, infine, a verificare la conformità dei temi al dettato del bando.

Dette iniziative, pertanto, si sono concretizzate:

1. nella presentazione di apposito esposto alla Procura della Repubblica, con contestuale trasmissione allo stesso organo dei verbali attestanti i fatti accaduti;

2. in una richiesta « urgente » di parere all'Avvocatura Generale dell'istituto ed, altresì, in relazione all'eccezionalità dell'evento e dei problemi esposti, nell'acquisizione di un parere da parte di un giurista esperto di diritto pubblico;

3. nella richiesta fatta all'architetto Miranda Prestipino — in qualità di coordinatore della consulenza Tecnica per l'edilizia — di un'accurata relazione tecnica circa l'assenta « non rispondenza » fra i temi predisposti « - in particolare di quello estratto (n. 3) e quanto previsto nel bando di concorso.

Per quanto attiene il punto 1, si è in attesa degli esiti della indagine penale richiesta.

Per quanto previsto, invece, dal punto 2, l'INAIL, ha fatto presente che i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dell'Istituto e dal giurista esperto di diritto pubblico, all'uopo interpellato, coincidono nel ritenere giusta la decisione della Commissione esaminatrice di annullare la prova di che trattasi, rientrando ciò nel potere di autotutela della commissione stessa e che, conseguentemente, debba darsi luogo alla « reiterazione » della sola prova annullata.

Per quanto attiene, poi, al punto 3 sopraccitato, si fa presente che la Consulenza Tecnica per l'edilizia, con relazione del 25 febbraio 1997, esaminati singolarmente i temi previsti dalla commissione per l'espletamento della prova annullata, è giunta alla conclusione che « i tre temi formulati sono rispondenti a quanto previsto nel bando di concorso ed i quesiti sono addirittura limitati allo svolgimento di studi di massima su singoli impianti di locali (temi 1 e 3) o singole unità abitative (tema 2) a differenza di quanto enunciato nel bando di concorso »

e che, quindi, l'assenta « non pertinenza » non ha fondamento.

In conformità a quanto sopra esposto l'INAIL ha provveduto a riconvocare per il giorno 14 marzo 1997, al fine di procedere celermente alla reiterazione della seconda prova, i 602 candidati che avevano partecipato alla prima selezione; di questi solo 288 sono risultati presenti alla prova in questione.

Esperate le successive operazioni, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni del 5 novembre 1997 e del 1° aprile 1998, ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori del concorso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GAGLIARDI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

a suo tempo sono stati costituiti gli enti bilaterali paritetici per il settore artigiano, a seguito dei contratti nazionali del lavoro siglati nel 1988;

nel 1993 è diventato obbligatorio, a seguito circolare Inps n. 17 del 1997, il versamento da parte degli artigiani del contributo agli enti bilaterali, pena la decadenza, per le aziende, della fiscalizzazione;

le aziende artigiane del settore lapideo versano in gran parte già il contributo Cig, sostitutivo del contributo obbligatorio agli enti bilaterali —:

se non intendano intervenire tempestivamente, affinché siano escluse dall'obbligo di cui sopra le aziende artigiane del settore lapideo che già versano il contributo Cig, regolamentando così in modo equo i loro obblighi verso gli enti bilaterali.
(4-13667)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si precisa che con apposita circolare n. 131 del

24.04.1993, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che il Fondo per il sostegno del reddito « si alimenta con il versamento da parte delle imprese artigiane con esclusione di quelle dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione ».

Dette imprese, infatti, sono escluse dall'ambito dell'applicazione dell'accordo interconfederale del 21.7.88.

Ai successivi accordi decentrati è demandata la disciplina dell'iscrizione al Fondo e dei relativi versamenti.

Rientra, pertanto, nella sfera di autonomia delle parti stipulanti a livello regionale escludere dall'iscrizione al Fondo determinate tipologie di imprese, fra le quali, eventualmente, quelle rientranti nel campo di applicazione della disciplina sulla CIG.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GATTO, NARDONE e MARIO PEPE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 9 gennaio 1998, la commissione regionale per l'impiego campana ha adottato la delibera di approvazione e di finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni per i lavori di pubblica utilità;

all'interno di detta delibera è riportata la ripartizione per province di fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di lavori di pubblica utilità;

tale ripartizione di fondi si discosta completamente dalla ipotesi di distribuzione provinciale di cui all'allegato C dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, penalizzando la provincia di Caserta (-3.300 milioni), la provincia di Benevento (-4.900 milioni) e la provincia di Avellino (-900 milioni), a vantaggio esclusivo della provincia di Napoli (+9.000 milioni);

per l'impropria ripartizione dei fondi si è verificato che le somme disposte per la provincia di Napoli sono risultate in ec-

cesso rispetto ai progetti dichiarati ammissibili, per cui le risorse eccedenti sono state riproporzionate tra le rimanenti province —:

per quali motivi la commissione regionale per l'Impiego campana non abbia tenuto in nessun conto l'allegato C dell'articolo 26 della legge n. 196 del 1994 nel predisporre la prima distribuzione a livello provinciale dei fondi previsti per la regione Campania. (4-14928)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo n. 280/1997, di attuazione della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 24.6.1997, n. 196, ha previsto che la ripartizione delle risorse per il finanziamento del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro venisse effettuata con apposito decreto ministeriale.

I criteri base prevedevano la considerazione della distribuzione percentuale, nelle aree interessate, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da più di un anno della classe di età 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, nonché i dati degli inoccupati iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Solo per quanto riguarda il finanziamento delle borse lavoro il citato decreto legislativo prevedeva l'ulteriore distribuzione delle risorse a livello provinciale.

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 280/1997 è stato emanato il decreto ministeriale 4.12.1997 di suddivisione e ripartizione dei fondi per l'attuazione del piano straordinario, che assegna alla Regione Campania lire 70.781.000.000 per i progetti locali dei lavori di pubblica utilità.

Il decreto ministeriale citato è stato trasmesso ai Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni Regionali per l'impiego dei territori interessati al piano, con circolare n. 159/1997 dell'11.11.1997.

Con la detta circolare, tra l'altro, si prospettavano criteri di massima per l'approvazione dei progetti quali il numero dei progetti presentati ed il numero di disoccupati di ciascuna provincia.

A titolo esemplificativo alla suddetta circolare veniva allegata (come da allegato C) una tabella predisposta dalla Direzione Generale per l'Impiego ispirata a tali principi ricordati.

Quindi, l'allegato C, citato dagli On.li, è parte integrante della circolare, ma ha valore di mera informazione nei confronti dei destinatari della circolare medesima, ferma restando la loro autonomia dispositiva.

Infatti, la C.R.I. della Campania con delibera n. 156 del 9.1.1998 ha deciso la ripartizione dei fondi assegnati alla Regione con riferimento agli iscritti al collocamento alla data del 4.10.1997.

Nella stessa delibera viene anche stabilito che le risorse eventualmente eccedenti siano riproporzionate tra le rimanenti province secondo il criterio suddetto.

La C.R.I., con decisione a maggioranza (con il solo voto contrario dell'Assessore al Lavoro della Regione Campania) ha ritenuto di utilizzare lo stesso criterio (ripartizione sulla base degli indici di disoccupazione di ciascuna provincia) già adottato in occasione dell'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili di cui alla legge n. 608/1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il 5 giugno 1997 è stata approvata la legge n. 147, che reca nuove norme circa le indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera, cui è seguita la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1997;

la legge, che riprende anche una proposta degli interroganti, ha raccolto il consenso unanime dei gruppi parlamentari, tanto da essere approvata dalla Commissione legislativa;

l'attesa per il varo della nuova legge è grande tra le categorie interessate in re-

lazione anche al progressivo deteriorarsi della congiuntura economica in Svizzera e quindi la norma in oggetto acquisisce enorme rilevanza sociale nelle zone di frontiera;

alla fine del 1996 risultavano depositati presso l'Inps ben centotrenta miliardi di contributi versati dai frontalieri e non utilizzati;

ad oggi l'Inps non ha provveduto agli adempimenti di sua competenza, non provvedendo alla emissione della circolare applicativa e alla determinazione dell'importo, così da rendere impossibile l'applicazione delle nuove disposizioni —:

quali riflessi contabili la mancata erogazione dei trattamenti abbia sul bilancio dell'Inps e, più in generale, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione ai fini dei parametri di Maastricht; in definitiva, se i sacrifici sopportati dai lavoratori frontalieri, in attesa dei centotrenta miliardi, abbiano quale contropartita il cosiddetto ingresso in Europa ovvero il ripianamento di «buchi di bilancio» dell'Inps di origine diversa;

quali intendimenti abbia per indurre l'Inps a rispettare sollecitamente i dettati di una legge votata dal Parlamento o se l'esistenza di una nuova legge non sia ritenuta condizione sufficiente per l'applicazione delle nuove regole, rendendosi necessarie manifestazioni di protesta davanti alle sedi del Governo. (4-13277)

RISPOSTA. — Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, da corrispondersi nel limite massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato ai lavoratori italiani, è stato istituito dalla legge n. 228/84.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 ha radicalmente modificato la precedente normativa prevedendo, tra l'altro, l'estensione della durata del suddetto trattamento da 180 a 360 giorni e la variazione dell'importo che deve essere stabilito, in via provvisoria, dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in una percentuale variabile tra il 25 e il 50

per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione.

Inoltre, nella determinazione dell'importo provvisorio del trattamento di disoccupazione in parola si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della precisata normativa:

delle somme versate in acconto e di quelle che si prevede saranno versate a saldo da parte della Svizzera;

delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b, della legge n. 147/97.

La consistenza finanziaria delle somme accantonate, alla data del 31.12.1996, pari a 160 miliardi, è stata alimentata dalle somme rimborsate da parte svizzera che non hanno dato luogo alla erogazione di prestazioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 228.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 all'articolo 8 ha previsto che le suddette somme sono:

accantonate nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione; destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

Pertanto, per l'anno 1997 sono stati corrisposti due diversi importi:

dal 1° gennaio 1997 al 24 giugno 1997;

a fronte di una somma massima erogabile di 11,4 miliardi è stato liquidato un importo provvisorio nella misura del 70 per cento del tetto massimo consentito;

dal 25 giugno 1997 al 31 dicembre 1997;

a fronte di una somma massima erogabile di 56,6 miliardi, è stata prevista l'erogazione di una prestazione provvisoria nella misura del 35 per cento, pari al 70 per cento dell'importo definitivo (50 per cento della retribuzione).

Per l'anno 1998, a fronte di una somma massima erogabile di 76 miliardi, è stata prevista la corresponsione della prestazione provvisoria nella misura minima prevista dalla legge del 25 per cento.

Tale erogazione comporta un costo pari a 73 miliardi, coperto dalle rimesse svizzere per 60 miliardi, con un conseguente squilibrio finanziario di 13 miliardi che viene ripianato dall'utilizzazione delle disponibilità delle somme accantonate ex articolo 8 della legge n. 147/97.

L'INPS ha precisato che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito le suddette percentuali in via cautelativa, tenendo presente che l'entrata in vigore della nuova normativa potrebbe comportare l'aumento dei beneficiari, soprattutto in relazione ai più favorevoli importi dei trattamenti liquidabili e alla maggiore durata della prestazione.

Ciò premesso, l'Istituto ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge suddetta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a stabilire, entro 90 giorni successivi a quello in cui sarà pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, l'importo definitivo della prestazione. Qualora il medesimo risulti superiore a quello provvisorio l'Istituto procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCA, CHIUSOLI, STELLUTI, LUCIDI e MASELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

la crisi occupazionale in Europa è allarmante, ma il tasso di disoccupazione italiano è estremamente grave se raffrontato con quello degli altri paesi europei: esso raggiunge infatti il 12,1 per cento ed è secondo soltanto alla Francia (12,3 per cento), ma appare particolarmente drammatico per le punte raggiunte sia dalla disoccupazione giovanile (33,5 per cento rispetto al 20,8 per cento della media europea) che nel Mezzogiorno (22,4 per cento);

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri illustrando di fronte al Parlamento le linee programmatiche del suo governo, indicava una strategia economica basata « sull'abbattimento dell'inflazione, sul risanamento dei conti pubblici, sull'aumento dell'occupazione e sul rilancio del Mezzogiorno » considerando la disoccupazione « il problema più importante della nostra società », assicurava di volere « applicare gli impegni contenuti nell'accordo del luglio 1993 », e proponeva di sviluppare, con il concorso delle parti sociali, una forte iniziativa volta alla riforma del mercato del lavoro e alla valorizzazione della formazione professionale;

il punto 5 del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999, che tratta della politica per l'occupazione e degli investimenti e del Mezzogiorno, si chiude con l'impegno da parte del Governo di organizzare una conferenza nazionale per l'occupazione, definendo tale appuntamento « l'occasione per realizzare un vasto approfondimento e un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla piena realizzazione dell'alleanza per il lavoro » (Doc. LVII, n. 1, 28 giugno 1996, Camera dei Deputati), con lo scopo di definire un'intesa che delinea il quadro delle azioni da svolgere per ridurre la disoccupazione, « cui seguiranno, ove necessario, apposite iniziative legislative, azioni amministrative e specifici accordi sindacali » (*ibidem*);

la risoluzione con cui la Camera dei deputati ha approvato il DPEF, sottolineava con forza il tema dell'occupazione ed impegnava il Governo a renderlo centro della sua azione, « con l'obiettivo di realizzare una più consistente riduzione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto previsto nello scenario macroeconomico del DPEF; a tal fine la programmata conferenza nazionale per l'occupazione dovrà definire puntualmente le strategie e le azioni concrete, assumendo sin d'ora le iniziative necessarie »;

la conferenza nazionale per l'occupazione, solennemente preannunciata nel

DPEF e organizzata per il 25 e il 26 settembre 1996 a Napoli, viene poi disdetta pochi giorni prima del suo svolgimento; nuovamente annunciata per dicembre, senza l'indicazione di una data precisa, non risulta ad oggi essere presente nel calendario degli impegni futuri del Governo -:

se esistano e, in caso affermativo, quali siano le ragioni che tuttora impediscano al Governo di convocare la Conferenza fissandone la data ed il luogo di svolgimento;

se il Governo non reputi opportuno ed urgente organizzare in tempi strettissimi tale conferenza, sia per mantenere l'impegno preso di fronte al Parlamento sia per consolidare in modo esplicito e concreto quell'alleanza per il lavoro necessaria al buon esito di una seria politica occupazionale, in modo da coniugare le esigenze e le istanze di tutte le parti ed i settori, coinvolti, come indicato nel patto per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;

se il Governo non ritenga necessario varare misure straordinarie ed urgenti, aggiuntive rispetto a quelle contenute nella legge finanziaria per il 1997, per rilanciare l'occupazione nel nostro paese, anche in riferimento al patto per il lavoro, considerato che il già richiamato tasso di disoccupazione, in particolare quello giovanile, risulta essere fra i più alti dei paesi membri della comunità europea. (4-07008)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica occupazionale, affrontata dalla S. V. On.le nella interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo nella sua collegialità, ha sempre ritenuto e più volte manifestato che la stessa dovesse essere affrontata con una strategia di carattere globale.

Per quanto attiene alla specifica competenza di questa Amministrazione, si è ritenuto di procedere secondo una articolazione per fasi. Pertanto, in un primo tempo si è ravvisata l'opportunità di predisporre stru-

menti idonei a facilitare ed a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per realizzare tale primaria finalità si è dato corso ad un piano di interventi in grado di coprire più fronti e mirati « in primis » a facilitare l'approccio al mondo del lavoro.

A tal fine si ricordano i piani di inserimento professionale, l'introduzione delle borse di lavoro e dei lavori di pubblica utilità, nonché la rivisitazione dell'istituto dell'apprendistato.

Si è inteso, poi, sia evitare l'emarginazione dal circuito lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, sia favorire il reingresso dei disoccupati di lunga durata con l'incentivazione dei lavori socialmente utili.

Allo strumento, peraltro, è stato impresso un carattere di tendenziale definitività attribuendogli la capacità di dar luogo alla costituzione di forme di lavoro stabile, attraverso la costituzione di società miste.

Si è, inoltre, opportunamente adattato il sistema normativo previgente alle istanze provenienti dal mutato assetto economico-produttivo ed alle conseguenti, mutate istanze sociali.

Ci si vuole con ciò riferire all'introduzione del c.d. lavoro interinale, nonché agli incentivi per i contratti di lavoro part time, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di lavoro.

Inoltre, si intende richiamare l'attenzione sugli interventi effettuati in materia di formazione professionale, finalizzati ad assicurare, in ogni fase della vita lavorativa una maggiore qualificazione, un costante aggiornamento o riqualificazione professionale (c.d. « formazione continua »).

Si rappresenta, da ultimo, l'impegno profuso nella messa a punto e nella promozione di una serie di interventi che coinvolgono, primariamente gli Enti locali e le forze sociali. Ai patti territoriali ed ai contratti d'area si riconnette una capacità propulsiva dell'economia locale, la cui ripresa è il presupposto necessario al rilancio dell'occupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCÀ e STELLUTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge belga (regio decreto del 13 gennaio 1983 e successive modificazioni) prevede la riduzione in misura drastica delle rendite d'infortunio e di malattia professionale dalla data di liquidazione di una qualsiasi pensione di vecchiaia, sia essa a carico del Belgio o di un altro Stato;

nella stragrande maggioranza dei casi l'importo della pensione di vecchiaia non compensa la perdita subita sulla rendita infortunistica;

molti nostri connazionali, per ignoranza o perché mal consigliati, chiedono la pensione di vecchiaia Inps prima dei sessantacinque anni, ignorando le conseguente nefaste dell'attribuzione della quota di pensione italiana sulla rendita belga;

la quota della pensione italiana (prorata) è generalmente di importo molto modesto, soprattutto da quando non viene più concessa l'integrazione al trattamento minimo;

L'Inps rifiuta di revocare il provvedimento di concessione della pensione o di differirne la decorrenza dopo l'avvenuta notifica —:

se non intenda intervenire presso l'Inps affinché, in casi di siffatta specie, provveda, su esplicita richiesta dell'interessato, a revocare il provvedimento di concessione della pensione o a differire la decorrenza della pensione stessa, considerato che, sicuramente, l'intenzione del legislatore italiano non è mai stata quella di penalizzare il lavoratore con la concessione di una prestazione che, lungi dal favorirlo, gli arreca un grosso pregiudizio. A dimostrazione di quanto procede, si segnala il caso connazionale Livio Lucci, di Charleroi, il quale, a fronte di 2.356.425 lire ricevute dall'Inps dell'Aquila per il periodo 1991-1995, deve rimborsare all'Istituto infortuni belga l'importo di 267.610 franchi belgi (oltre tredici milioni di lire). Invano l'interessato ha chiesto lo spostamento della decorrenza della pen-

sione italiana dall'1° marzo 1991 al 1° marzo 1996 (data di decorrenza di quella belga). (4-08107)

RISPOSTA. — *L'Istituto ha provveduto, in base alla domanda presentata dal Sig. Livio LUCCI il 26.3.1991, a liquidare la pensione di vecchiaia n. 45002142 con decorrenza 1.3.1991, al compimento del 60° anno di età del richiedente.*

All'interessato è stata fornita comunicazione in tal senso in data 7.7.1995, tramite il Patronato ITAL di Charleroi, e le rate di pensione sono state regolarmente messe in pagamento.

In data 29.1.1996 lo stesso, sempre tramite il Patronato ITAL, chiedeva di poter beneficiare della pensione italiana dall'1.3.1996, vale a dire dal compimento del 65° anno di età per le motivazioni riportate nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

L'Istituto ha ritenuto che la richiesta avanzata dall'interessato non potesse trovare accoglimento, in quanto la ritrattazione della domanda di pensione, una volta che il pensionato abbia ricevuto la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della pensione, (vale a dire dal momento in cui il richiedente sia da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto soggettivo), non è consentita ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto con delibera n. 269 del 4.12.1981.

Si fa presente, inoltre che, la rinuncia non può comunque avvenire qualora, come nel caso del Sig. LUCCI, l'interessato abbia riscosso anche una sola rata di pensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene comunque che il caso del Sig. LUCCI debba essere esaminato e definito ai sensi di quanto previsto nell'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d) del Reg. CEE 1408/71, che detta la regola per la presa in considerazione da parte di uno Stato di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato soltanto entro i limiti dell'importo di quest'ultima prestazione. Si segnala pertanto l'esigenza che l'interessato proponga

ricorso contro il provvedimento belga sulla base della citata disposizione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se non ritengano un vero fallimento le manifestazioni di intenti rese da esponenti dell'Esecutivo in merito agli interventi per creare occupazione; di fatto l'occupazione diminuisce, anche perché non vengono più sostituiti i lavoratori che vanno in pensione, mentre altri vanno in prepensionamento ed altri ancora in cassa integrazione (quest'ultima costituisce poi una continua regalia del Governo ai grossi e potenti gruppi industriali);

non pensa nessuno a milioni di giovani senza occupazione e senza prospettiva di lavoro futuro; manca infatti un vero piano concreto e realistico, capace di determinare le iniziative private, volte ad assorbire manodopera; anzi, l'assurda e vessatoria, nonché iniqua politica fiscale del Governo non fa altro che scoraggiare qualsiasi iniziativa imprenditoriale: ormai si è terrorizzati dal diluvio di tasse che piomba su chi si muove per investire;

se il Governo sia consapevole del disastro economico e sociale che la sua infausta politica sta determinando (4-11683)

RISPOSTA. — *In merito alla scottante questione occupazionale affrontata dalla S.V. On.le, sulla quale abbiamo avuto più volte occasione di raffronto attraverso lo strumento delle interrogazioni parlamentari, non si può che ribadire l'attenzione posta dal Governo alla problematica, verso la quale ha sempre ritenuto e più volte manifestato di attuare una strategia di carattere globale.*

Per quanto attiene alla specifica competenza di questa Amministrazione, si è ritenuto di procedere secondo una articolazione per fasi. Pertanto, in un primo tempo si è ravvisata l'opportunità di predisporre stru-

menti idonei a facilitare ed a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per realizzare tale primaria finalità si è dato corso ad un piano di interventi in grado di coprire più fronti e mirati « in primis » a facilitare il primo approccio con il mondo del lavoro.

A tal fine si ricordano i piani di inserimento professionale, l'introduzione delle borse di lavoro e dei lavori di pubblica utilità, nonché la rivisitazione dell'istituto dell'apprendistato.

Si è inteso, poi, sia evitare l'emarginazione dal circuito lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, sia favorire il reingresso dei disoccupati di lunga durata con l'incentivazione dei lavori socialmente utili.

Allo strumento, peraltro, è stato impresso un carattere di tendenziale definitività attribuendogli la capacità di dar luogo alla costituzione di forme di lavoro stabile, attraverso la costituzione di società miste.

Si è, inoltre, opportunamente adattato il sistema normativo previgente alle istanze provenienti dal mutato assetto economico-produttivo ed alle conseguenti, mutate istanze sociali.

Ci si vuole con ciò riferire all'introduzione del c.d. lavoro interinale, nonché agli incentivi per i contratti di lavoro part-time, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di lavoro.

Inoltre, si intende richiamare l'attenzione sugli interventi effettuati in materia di formazione professionale, finalizzati ad assicurare, in ogni fase della vita lavorativa una maggiore qualificazione, un costante aggiornamento o riqualificazione professionale (c.d. « formazione continua »).

Un altro intervento legislativo che merita attenzione è il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che ha ridefinito l'istituto dei lavori socialmente utili come uno strumento di politica attiva del lavoro, volto alla qualificazione professionale ed alla creazione di nuovi posti di lavoro, anche sotto forma di lavoro autonomo.

In particolare, la riforma approntata con il suddetto decreto, indica quattro tipologie di lavori socialmente utili, la principale delle quali è costituita dai lavori di pubblica

utilità. Questi ultimi devono prevedere la trasformazione da società di promozione di impresa ad impresa (società miste a prevalente capitale pubblico o privato, cooperative, consorzi, affidamenti a soggetti privati ed altre forme).

Si ricorda, da ultimo, l'impegno profuso nella messa a punto e nella promozione di una serie di interventi che coinvolgono, primariamente gli Enti locali e le forze sociali. Ai patti territoriali ed ai contratti d'area si riconnette una capacità propulsiva dell'economia locale, la cui ripresa è il presupposto necessario al rilancio dell'occupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

se il Governo abbia predisposto un piano per l'occupazione, considerato che almeno tre milioni di giovani sono alla ricerca di un posto di lavoro;

come pensi il Governo di dare risposte concrete al milione di giovani siciliani, che non hanno alcuna speranza di lavorare, né per l'oggi, né per domani;

i motivi per cui il Governo non abbia sentito il dovere di affrontare la tragica situazione di milioni di giovani che invocano un lavoro;

come mai non si siano varati dei provvedimenti atti ad incoraggiare l'assunzione, anche part-time, con agevolazioni fiscali ed abbattimenti degli oneri sociali;

come mai il Governo permetta ancora che la pubblica amministrazione spenda fior di miliardi per garantire somme, sotto l'etichetta dello straordinario, a chi il lavoro ce l'ha, disinteressandosi di quanti affannosamente ed inutilmente sognano di potere lavorare;

come mai il Governo rimanga insensibile di fronte ai richiami, alle voci di milioni di giovani che chiedono lavoro;

se non ritengano che la linea governativa in materia di occupazione sia irresponsabile e riveli una incapacità a gestire le varie situazioni, nonché le emergenze nazionali. (4-14372)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica occupazionale, affrontata dalla S. V. On.le nella interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo nella sua collegialità, ha sempre ritenuto e più volte manifestato che la stessa dovesse essere affrontata con una strategia di carattere globale.*

Per quanto attiene alla specifica competenza di questa Amministrazione, si è ritenuto di procedere secondo una articolazione per fasi. Pertanto, in un primo tempo si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti idonei a facilitare ed a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per realizzare tale primaria finalità si è dato corso ad un piano di interventi in grado di coprire più fronti e mirati « in primis » a facilitare il primo approccio con il mondo del lavoro.

A tal fine si ricordano i piani di inserimento professionale, l'introduzione delle borse di lavoro e dei lavori di pubblica utilità, nonché la rivisitazione dell'istituto dell'apprendistato.

Si è inteso, poi, sia evitare l'emarginazione dal circuito lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, sia favorire il reingresso dei disoccupati di lunga durata con l'incentivazione dei lavori socialmente utili.

Allo strumento, peraltro, è stato impresso un carattere di tendenziale definitività attribuendogli la capacità di dar luogo alla costituzione di forme di lavoro stabile, attraverso la costituzione di società miste.

Si è, inoltre, opportunamente adattato il sistema normativo previgente alle istanze provenienti dal mutato assetto economico-produttivo ed alle conseguenti, mutate istanze sociali.

Ci si vuole con ciò riferire all'introduzione del c.d. lavoro interinale, nonché agli

incentivi per i contratti di lavoro part-time, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di lavoro.

In particolare, l'articolo 13, comma 4, della legge 196/97, incentiva l'utilizzazione del part-time, secondo diverse modalità attuative. Infatti, al comma 4 del succitato articolo, sono previste agevolazioni contributive nelle seguenti ipotesi:

contratti part-time stipulati in aree territoriali ad elevata disoccupazione di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento n. 2081/1983/CEE e conclusi con giovani occupati, di età compresa tra i 18 ed 25 anni;

trasformazione in contratti a tempo parziale, dei contratti a tempo pieno nei confronti dei lavoratori cui manchino tre anni per l'acquisizione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, purché il datore di lavoro assuma giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 32 anni;

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

contratti part-time stipulati per l'impiego dei lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della qualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

incentivi diretti a « premiare » le imprese che abbiano attuato provvedimenti volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il comma 7 del citato articolo 13, inoltre, demanda ai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la possibilità di estendere anche al settore dell'agricoltura le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Da ultimo, si intende richiamare l'attenzione sugli interventi operati in materia di formazione professionale, finalizzati ad assicurare, in ogni fase della vita lavorativa una maggiore qualificazione, un costante

aggiornamento o riqualificazione professionale (c.d. formazione continua).

Nelle zone particolarmente depresse del Paese si riconnette, inoltre, una efficace capacità di impulso dell'economia locale, a quegli strumenti — patti territoriali e contratti d'area — mirati a coinvolgere, primariamente, gli Enti locali e le forze sociali, nell'attivazione di un processo di sviluppo in grado di rilanciare l'occupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MANZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'istituto previsto dal pacchetto Treu, noto come « Borse Lavoro », ha subito nella pratica attuazione intralci vari dovuti a difficoltà interpretative;

concepito come utile strumento per incoraggiare ed incentivare i datori di lavoro ad assunzioni di giovani disoccupati del Mezzogiorno, sia pure per una durata annuale, tale strumento, in provincia di Brindisi, è rimasto in parte inattuato;

molte aziende, pur avendo ricevuto l'assegnazione di « Borse Lavoro », a causa di difficoltà interpretative della legge e del reperimento di giovani disoccupati in possesso di tutti i requisiti previsti da essa hanno comunicato all'INPS di Brindisi con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la disponibilità ad assumere personale con le cosiddette « Borse Lavoro »;

tali aziende hanno ricevuto risposta negativa dall'INPS ed in conseguenza molti giovani che avevano affidato le loro speranze di lavoro all'indicato intervento legislativo, sono rimasti profondamente delusi —:

se non ritenga che debbano essere riammesse nei termini quelle aziende che, pur avendo ricevuto l'assegnazione di « Borse Lavoro », sono state di fatto escluse dalla effettiva partecipazione a causa del-

l'atteggiamento dell'Inps che ha ritenuto perentorio il termine del 31 gennaio 1998;

se non ritenga in ogni caso, data la rilevanza sociale del provvedimento, che debba essere fissato un nuovo termine per tutte le aziende che intendano chiedere di avvalersi delle « Borse Lavoro ». (4-15927)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che la sospensione dell'attivazione delle borse di lavoro disposta dall'INPS di Brindisi nei confronti di cinque aziende in conseguenza della comunicazione prodotta dalle medesime oltre il termine del 31 gennaio 1998, è stata dopo pochi giorni revocata dall'Istituto, con la conseguente riammissione di queste ultime, in virtù dell'ulteriore proroga dei termini di comunicazione di attivazione delle borse di lavoro alla data del 28.2.1998, in conformità delle disposizioni diramate dalla circolare n. 21/98 del 18.2.1998.*

Detta proroga è stata concessa in quanto si è tenuto conto sia delle difficoltà incontrate in alcune aree nel reperimento dei giovani aventi i requisiti richiesti che dei tempi necessari per il perfezionamento del provvedimento di definizione delle tariffe per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ciò premesso, si rappresenta che l'articolo 1 del decreto ministeriale 25.3.1998 prevede la possibilità per l'INPS di concedere l'autorizzazione ad attivare borse di lavoro a quelle imprese che si erano collocate utilmente nella graduatoria già definita, ma che non avevano ottenuto la concessione di borse per carenza di risorse finanziarie.

Inoltre l'articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che l'INPS, successivamente a tale fase, può permettere alle imprese che hanno attivato borse di lavoro in numero inferiore a quello concesso a completare per intero l'inserimento dei giovani, sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione vigente riconosce come lavori usuranti quello compresi nella tabella A del decreto legislativo n. 374 del 1993 e tra questi, nell'ambito delle attività estrattive, i lavori svolti in galleria, in miniera, in spazi ristretti in altezza;

con la legge di riforma del sistema previdenziale si è definita la possibilità per alcune categorie che hanno svolto attività usuranti di accedere al pensionamento anticipato, possibilità tanto più necessaria a seguito dell'innalzamento dell'età pensionabile;

la mancata emanazione del decreto ministeriale volto a definire i criteri relativi all'individuazione dei lavori usuranti comporta un grave stato incertezza e lede gli interessi di migliaia di lavoratori che hanno svolto attività usuranti;

l'individuazione delle lavorazioni particolarmente usuranti all'interno di ciascuna categoria spetta a decreti interministeriali;

per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari dei benefici, l'articolo 1 della legge di riforma pensionistica stabilisce che con decreto dei Ministri del lavoro e della funzione pubblica vengano individuate le mansioni particolarmente usuranti e le modalità di copertura degli oneri riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

l'emanazione dei citati decreti è subordinata alla proposta formulata dai Ministeri competenti congiuntamente alle organizzazioni delle parti sociali maggiormente rappresentative e nel caso di loro inattività provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il parere di una commissione tecnico-scientifica cui partecipano rappresentanti indicati dal Ministero della sanità; essendosi verificata tale ipotesi il Governo ha attivato detta procedura che prevede l'emanazione del provvedimento da parte dei Ministri del

lavoro e della previdenza sociale e del tesoro previa acquisizione del parere della Commissione tecnico scientifica prevista dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della sanità; quest'ultimo però non ha ancora comunicato i nomi dei propri componenti di detta commissione —:

se non intendano procedere quanto prima a rendere operativa la commissione tecnico-scientifica al fine di dare finalmente inizio alla procedura di individuazione dei lavori particolarmente usuranti sanando un ritardo particolarmente ingiusto e penalizzante per quei cittadini che per il lavoro hanno messo a rischio e talvolta sacrificato, il bene supremo della salute;

se non ritengano necessario ricomprendere i lavoratori del settore del marmo, sia addetti alla coltivazione — cavamonti — che alla lavorazione, tra le attività fortemente usuranti, così come avviene per quelli delle miniere, rappresentando tale riconoscimento un atto doveroso giuridicamente e moralmente a fronte dell'alto indice di malattie professionali ed al rilevante numero di infortuni, sovente mortali, che si registra tra gli addetti a tale importante comparto della nostra economia. (4-11904)

RISPOSTA. — *L'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedeva per i lavoratori del settore privato e per quelli autonomi assicurati presso l'I.N.P.S. l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti.*

Ai fini della suddetta individuazione era altresì prevista l'emanazione di un decreto, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne, invece i lavoratori del settore pubblico, la procedura da seguire, descritta all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 374/93, come

sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 335/95, disponeva la predisposizione di un decreto di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, di concerto tra i Ministri della Funzione Pubblica, del Tesoro e del Lavoro.

Le Organizzazioni sindacali pur invitate, con nota dell'11 dicembre 1995, a formulare il parere previsto dalla legge e nonostante i successivi solleciti, inoltrati in data 27 giugno e 19 maggio 1997, non hanno fornito adeguate risposte per la definizione della problematica.

In considerazione di quanto esposto, si è proceduto ad attivare le ulteriori procedure, individuate dalle disposizioni indicate in premessa, che prevedevano, in mancanza delle proposte congiunte suindicate, la individuazione delle mansioni particolarmente usuranti tramite un provvedimento di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero del Tesoro e previo parere espresso da una apposita Commissione tecnico-scientifica, da costituire di concerto con il Ministro della Sanità. Si è provveduto, quindi, a chiedere al Ministero della Sanità il parere in merito alla composizione della predetta Commissione e ad effettuare le designazioni di propria competenza.

Si deve rappresentare, comunque, che la recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto in materia, profonde innovazioni. Infatti, l'articolo 59, comma 11, ha statuito che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti debbano essere fissati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali.

Il suddetto decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, su parere della Commissione tecnico-scientifica. Quest'ultima è stata istituita l'8 aprile u.s. e consta di venti componenti, in rappresentanza delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La predetta Commissione si è insediata il 30 aprile 1998 e sta, attualmente, proce-

dendo alla selezione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MARTINAT. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

come risulta anche da un articolo pubblicato sul *Sole 24 ore* del 10 marzo 1998, i piani di inserimento professionale (i cosiddetti Pip), che riguardano più di mille giovani disoccupati, non sono decollati, nonostante le aziende interessate siano pronte ad inserirli e nonostante siano disponibili i finanziamenti ammontanti a 7,2 miliardi;

nello stesso articolo si riferisce il mancato decollo di questi piani è dovuto ad una grave mancanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: « i fondi sono fermi a Roma ed il ministero del lavoro e della previdenza sociale si è "dimenticato" di spiegare con quali criteri saranno erogati »;

i 7,2 miliardi a disposizione permetterebbero l'inserimento di altri mille disoccupati oltre ai mille già contattati —:

se non ritenga necessario inoltrare pubbliche scuse alle migliaia di giovani disoccupati piemontesi vittime dell'inerzia del ministero che presiede e provvedere a riparare quanto prima a questa gravissima mancanza. (4-16044)

RISPOSTA. — I piani di inserimento professionali costituiscono una iniziativa di recente applicazione. Infatti, solo nel 1997 sono state acquisite le disponibilità finanziarie necessarie per realizzarli. Inoltre è stato necessario superare i problemi connessi alla definizione e alla messa a punto di una procedura amministrativa contabile del tutto nuova, avente riflessi anche sul piano fiscale, della tutela antinfortunistica ecc.

Attualmente, i piani suddetti sono in fase di realizzazione e si è proceduto ad effettuare gli accreditamenti in base alle richieste formulate dagli Uffici periferici.

Per quanto concerne poi l'emanazione di direttive e chiarimenti, al fine di garantire la necessaria uniformità di applicazione in ambito nazionale, questa Amministrazione ha formulato una prima circolare esplicativa e ha fornito risposta a quesiti specifici posti dai singoli soggetti interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

fin dall'inizio degli anni sessanta, centinaia di emigrati sardi in Svizzera per lavoro, si trovarono nella condizione di versare, prima in maniera volontaria, poi obbligatoria dal 1985, contributi integrativi pensionistici ai fondi Cassa pensioni della Confederazione elvetica;

da una prima stima, i fondi depositati presso gli istituti assicurativi — che riguarderebbero lavoratori italiani, spagnoli, portoghesi e di altri paesi europei — ammonterebbe a due miliardi di franchi svizzeri, equivalente a circa 2.500 miliardi di lire;

di recente, l'assessore al lavoro della Regione autonoma della Sardegna, si sarebbe incontrato con i rappresentanti regionali dei patronati Ceba (Acli, Inas, Inca e Ital), con il presidente della federazione dei circoli degli emigrati sardi in Svizzera, Domenico Scala, e il dirigente del sindacato cristiano sociale del Ticino, Nando Ceruso, per esaminare il problema del recupero di quelli che sono stati definiti « contributi dimenticati »;

con questo termine sono da intendersi quei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro come previdenza integrativa (conosciuti tra gli emigrati che

hanno lavorato in Svizzera come « secondo pilastro ») per i dipendenti con più di 25 anni di età;

nel suddetto incontro, sarebbe emerso che già diverse centinaia di ex emigrati, lavoratori in Svizzera anche per brevi periodi, titolari di tali versamenti integrativi si sarebbero rivolti alle organizzazioni patronali o direttamente all'assessorato regionale sardo al lavoro per riuscire a recuperare i fondi pensionistici;

risulta all'interrogante che la questione del recupero dei contributi versati, si presenterà alquanto complessa a causa della resistenza che opporrebbero gli istituti assicurativi della Confederazione elvetica;

la stessa Regione sarda, in veste di coordinatore delle regioni italiane in materia di emigrazione, si sarebbe assunta il compito di svolgere un'azione di stimolo sul Governo nazionale, affinché intervenga con le autorità transalpine per dirimere la vertenza, come avrebbero già fatto i Governi di Spagna e Portogallo;

i patronati del Ceba si sarebbero assunti il compito di svolgere un'azione informativa e di assistenza agli ex emigrati, prevedendo un accordo stretto con le loro strutture ubicate nella Confederazione;

presso l'assessorato al lavoro della Regione sarda si sarebbe costituita una « équipe tecnica di consultazione » allo scopo di seguire l'evolversi del problema;

quali iniziative intendano attivare al fine di supportare l'azione promossa dalla Regione Sarda, dai patronati e dalle organizzazioni degli emigrati per consentire ai nostri lavoratori che per anni hanno operato in Svizzera, di recuperare quanto di loro spettanza, considerando che per diversi di loro si tratterebbe di un approccio capitale accumulato in anni di rilevanti sacrifici. (4-15960)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il giorno 7 aprile u.s. si è svolto a Berna un incontro tra una delegazione italiana ed

una delegazione svizzera allo scopo di cercare una soluzione al problema della giacenza, nella Confederazione, di fondi pensionistici maturati e non riscossi da parte di lavoratori italiani.

Trattasi sia di prestazioni di base che di prestazioni professionali, per le quali gli aventi diritto non hanno presentato domanda di riscossione.

Per quanto riguarda le pensioni professionali (circa 200 fondi aziendali), si precisa che, fino al 1985, si è trattato di forme di previdenza volontaria che, al termine del rapporto di lavoro, davano diritto al rimborso dei contributi versati. Dal 1985, invece, tali forme previdenziali sono divenute obbligatorie e le relative prestazioni potevano essere versate su un conto o una polizza assicurativa bloccati, o mantenuti nella cassa pensionistica o, infine, versate agli assicurati che lasciavano la Svizzera.

A partire dal 1995 i fondi non riscossi vanno versati presso un istituto collettore.

Si tratta, quindi, di un problema complesso perché implica rapporti con le banche e può trovare ostacoli nella normativa sulla privacy che, come è noto, in Svizzera è molto rigida.

Per quanto riguarda, invece, le pensioni di base, presso la Cassa svizzera di compensazione (CSC) giacciono circa 200.000 conti intestati a cittadini italiani in età di pensione.

Le due delegazioni hanno concordato le seguenti soluzioni:

per quanto riguarda le pensioni professionali, la CSC si è impegnata, in attesa di una soluzione legislativa, a contattare i fondi professionali per avere i dati relativi ai titolari delle prestazioni non riscosse. Tali dati verranno poi inviati all'INPS per una verifica degli archivi che consenta di rintracciare gli interessati;

per quanto riguarda le pensioni di base, una delegazione della CSC si recherà presso l'INPS per confrontare i relativi archivi e cercare, così, di rintracciare i titolari.

L'incontro summenzionato è stato seguito, il giorno 8 aprile 1998, da un incontro con i patronati italiani ed il Comitato

Generale Italiani all'estero (CGIE), aperto anche agli organi di stampa della comunità italiana, che sono stati informati delle intese raggiunte con la parte svizzera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASTROLUCA, ROTUNDO, STANISCI, ROSSIELLO, ABATERUSSO e BONITO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da più parti vengono segnalati intralci di vario tipo nell'attuazione del provvedimento noto come borse-lavoro, previsto dal pacchetto Treu;

concepito come utile occasione per avvicinare al lavoro centomila giovani disoccupati del Mezzogiorno, favorendone una prima esperienza lavorativa ed un percorso di formazione professionale senza aggravii per le aziende, tale importante strumento può essere sminuito se non è accompagnato da procedure attuative flessibili, insieme a doverosi controlli;

in molte province pugliesi una interpretazione restrittiva ha impedito l'avvio di centinaia e centinaia di borse-lavoro;

infatti molte aziende, pur avendo ricevuto l'assegnazione di borse-lavoro e incontrando grandi difficoltà nel reperire i giovani da avviare, hanno comunicato l'avvio con pochi giorni di ritardo dalla scadenza prefissata, ricevendo dall'Inps risposta negativa per l'utilizzo dei giovani indicati, con la conseguenza della perdita di almeno 1.500-2.000 borse-lavoro;

inoltre giovani e organizzazioni sindacali denunciano che in numerosi casi vi sono lavoratori che vengono utilizzati per molte più ore di quelle previste, e che non viene ancora svolta l'attività di formazione in Puglia;

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire l'utilizzo delle borse-lavoro a quelle aziende che, pur avendo ricevuto l'assegnazione, non hanno potuto

di fatto avviarle perché il termine fissato del 31 gennaio 1998 è stato considerato in modo perentorio;

quali disposizioni vorrà dare perché siano intensificati i controlli da parte degli organismi preposti, al fine di mantenere il rapporto di lavoro nelle previsioni della legge.
(4-15783)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 25.3.1998, ha emanato nuove disposizioni in materia di borse lavoro ed ha disposto che le borse che non siano state utilizzate, vengano assegnate alle altre imprese incluse nella graduatoria definita sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate entro il termine di scadenza del 27.10.97, e che non avevano ricevuto l'autorizzazione per mancanza dei necessari fondi.

L'articolo 3 del predetto decreto, stabilisce che i giovani destinatari delle borse di lavoro residenti nei territori indicati dal decreto legislativo 7.8.1997, n. 280, possono essere inseriti anche presso imprese ubicate in una provincia diversa da quella di iscrizione alle liste di collocamento. Si fa presente inoltre che, ai sensi del 20 comma del citato articolo, il criterio di cui sopra deve essere applicato oltre che per le nuove autorizzazioni, anche per quelle riguardanti le imprese che abbiano già scelto giovani iscritti nelle liste di collocamento di provincia diversa da quella di svolgimento della borsa.

Per quanto riguarda poi l'attività di controllo sull'utilizzo dei borsisti nella fase iniziale sono state ispezionate a Bari, in una settimana n. 23 aziende autorizzate ad attivare n. 153 borse lavoro. Nove di esse non hanno attivato le borse. Le altre 14 si sono avvalse di n. 80 giovani borsisti. Non sono emerse irregolarità.

In data 20.3.1998 sono stati forniti dall'I.N.P.S. i dati di riferimento della sede di Brindisi, per cui si eseguirà nell'immediato la vigilanza congiunta con l'Istituto.

A Foggia sono state presentate n. 4 richieste d'intervento (2 dalle OO.SS. e 2 da borsisti). Si è proceduto, quindi, a verificare la posizione di n. 127 borsisti occupati

presso 18 aziende ispezionate. Due aziende non hanno attivato alcuna borsa per 16 borsisti preventivati. In prevalenza non sono emerse situazioni d'irregolarità.

A Lecce sono state controllate n. 19 aziende che hanno attivato n. 66 borse. Nove ditte sono risultate regolari e 10 irregolari. Le irregolarità riscontrate sono state:

n. 4 ditte non hanno istituito un libro presenze;

n. 4 ditte non hanno registrato le presenze;

n. 1 ditta non era in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;

n. 1 ditta, pur avendo formalmente attivato due borse lavoro, non ha in realtà impegnato alcun borsista, senza peraltro segnalare all'I.N.P.S. la mancata presentazione al lavoro dei borsisti.

A Taranto è stata eseguita una sola ispezione ad un'azienda commerciale nella quale erano impegnati n. 3 borsisti. Non sono state riscontrate irregolarità.

La vigilanza che, peraltro, si ritiene non possa fornire allo stato attuale un quadro completo delle eventuali irregolarità, ivi compreso il superamento dell'orario, causa anche le remore dei borsisti timorosi di perdere l'occasione di lavoro, sarà comunque proseguita dalle Direzioni competenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASTROLUCA e BONITO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

fino a qualche tempo fa risultavano scoperti nelle aziende private della provincia di Foggia ben 428 posti, riservati alle cosiddette categorie protette in base alla legge n. 482;

tra le imprese inadempienti rispetto all'obbligo di assunzione derivante dalla legge, risultavano: Alenia (28 unità), Banca

Apulia (9 unità), Caripuglia (24 unità), Centro Padre Pio (37 unità), Gema (14 unità), Iveco-Sofim (58 unità), Telecom Italia (23 unità), Tozzi Sud (70 unità), Tre Fiammelle (13 unità);

tra le categorie interessate alla copertura dei posti, per gli invalidi civili erano scoperti 24 posti, per gli orfani e vedove 168 posti, per gli invalidi per servizio e per lavoro 100 posti;

nei mesi di aprile e maggio 1997 numerose aziende furono denunciate dall'Ispettorato provinciale del lavoro per le inadempienze;

tra le imprese denunciate risultavano: Banca di Roma, Banca Mediterranea, Banca Popolare Dauna, Banco Ambrosiano Veneto, Ferrovie dello Stato Spa, Galbani Egidio, Gema, Gercap, Gestitur, Telecom Italia, Tre Fiammelle;

risulta all'interrogante che soprattutto per le grandi aziende l'inadempienza sia il frutto di una scelta imprenditoriale, preferendo pagare le esigue multe che rispettare la legge dello Stato;

in altre regioni italiane (Lombardia) si è cercato di contemperare le ragioni delle imprese con il sacrosanto diritto al lavoro dei disabili con la predisposizione, da parte della commissione regionale per l'impiego, di convenzioni con le quali da un lato l'azienda si impegna al rispetto in tempi certi dell'obbligo ad assumere i disabili e le altre categorie protette, di cui alla legge n. 482, e dall'altro si concede alle stesse aziende una graduazione dei tempi delle assunzioni, insieme a percorsi selettivi e formativi;

se a questo scenario si aggiungono i numerosi posti scoperti nella pubblica amministrazione, si comprende come in provincia di Foggia la legge sul collocamento obbligatorio dei disabili e delle altre categorie sia da considerarsi pressoché inapplicata —

se la situazione innanzi descritta si sia in qualche misura modificata;

se non intenda assumere idonee iniziative per garantire in Capitanata il rispetto della legge e il diritto al lavoro di categorie già di per sé svantaggiate;

se non si intenda promuovere per la commissione regionale per l'impiego della Puglia analoghe convenzioni come quelle adottate dalla regione Lombardia. (4-16636)

RISPOSTA. — Alla data del 31.12.97 risultavano scoperti per le aziende private n. 385 posti di lavoro. Di tali aziende, alle quali è stata regolarmente notificata la scoperta delle categorie protette, 18 hanno richiesto, per le motivazioni previste dalla circolare 464/96 (crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione ecc.) la sospensione delle assunzioni obbligatorie. A n. 5 aziende la sospensiva è stata già concessa, trattandosi di situazioni acclamate, ad altre 3, invece è stata negata e si è in attesa dell'assolvimento dell'obbligo conseguente. Per le altre è stato interessato il locale servizio ispettivo ed, a conclusione degli accertamenti di competenza, si adotteranno i provvedimenti conseguenziali.

Complessivamente, nell'anno 1997 sono stati effettuati 51 avviamenti di cui 16 su richiesta nominativa e 35 su richiesta numerica.

Per quanto attiene alle problematiche di carattere generale che ineriscono l'applicazione della normativa, nel maggio 1997 si tenne un incontro, con i rappresentanti delle categorie protette, in seno alla Commissione Provinciale per il Collocamento obbligatorio.

In quella sede si determinò l'opportunità di interessare, per il tramite della stessa Prefettura, anche tutti gli Enti Pubblici inadempienti.

A seguito di tale richiamo da parte della Prefettura, gli Enti Pubblici hanno risposto, più o meno evasivamente, ponendo a giustificazione la mancata approvazione delle piante organiche e le difficoltà finanziarie ad assolvere agli obblighi di legge.

Di fatto, comunque, gli Enti Pubblici hanno richiesto solo 7 avviamenti a selezione.

Allo scopo di trovare soluzioni adeguate alle problematiche attinenti il Collocamento Obbligatorio e facilitare in qualche modo l'adempimento di competenza da parte delle ditte e degli Enti pubblici, oltre i normali rimedi previsti dalla legge (segnalazioni agli Organi di Controllo e rapporti alle Autorità competenti) la Direzione Provinciale del lavoro di Foggia ha indetto una nuova riunione per il giorno 7.5.98.

Sono intervenuti solo alcuni degli Enti convocati, fra i quali l'Amministrazione Provinciale di Foggia, l'A.S.E. di Manfredonia, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Comune di Manfredonia, i quali sono stati sensibilizzati alla necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge in tema di assunzioni obbligatorie.

Per quanto attiene agli Enti Pubblici non ancora presentatisi, è stata reiterata richiesta di incontro, mentre per le ditte private ancora inadempienti è stato interessato il locale Servizio Ispezione del lavoro.

È appena il caso di precisare che, comunque, sono state già approvate dalla Commissione per il Collocamento Obbligatorio n. 2 Convenzioni ed una terza, che interessa l'azienda IVECO-SOFIM, per n. 58 unità, si trova in fase di esame ed approvazione da parte della Commissione Regionale per l'Impiego avendo avuto già il parere favorevole della Commissione per il Collocamento Obbligatorio.

L'azienda di che trattasi ha già assunto con contratto di formazione-lavoro n. 7 unità proprio nel rispetto di tale ipotesi di assunzione graduale e risulta che è in atto una preselezione presso la stessa azienda per dare seguito agli accordi convenuti.

Da ultimo, corre l'obbligo precisare che la Prefettura non ha ancora rinnovato le cariche relative ai componenti della Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio, che dovrebbe esaminare anche le richieste di sospensione degli obblighi occupazionali inoltrate da alcune ditte.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MATACENA. — AI Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro

e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la Contship di Genova ha ottenuto la concessione demaniale per l'utilizzazione della banchina di levante, i piazzali e le palazzine del porto di Gioia Tauro (RC), che dovranno essere da loro utilizzati, come è noto, quale *terminal containers* attraverso la società controllata Medcenter;

la regione Calabria ha finanziato, pare per circa otto miliardi, i corsi di formazione professionale finalizzati all'occupazione, organizzati e gestiti dalla Contship;

l'iniziativa fece intravedere, finalmente, concrete occasioni di lavoro, oltre che per i tanti giovani disoccupati, anche per gli imprenditori che gravitano nel bacino della piana di Gioia Tauro;

invece sembra che la Medcenter abbia costituito delle proprie società per: a) gestire le navi fider; b) gestire, in società con i rimorchiatori spezzini, il servizio di rimorchi; c) curare il traffico internodale; d) provvedere ai servizi antinquinamento;

tutto ciò mortificherebbe l'imprenditoria locale che ha la capacità tecnica e finanziaria per essere attrice in questa fase di nascita del porto —:

se non si ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie affinché: 1) la Contship e/o la Medcenter assumano tutti gli allievi risultanti idonei ai corsi di formazione professionale finalizzati all'occupazione, e perciò finanziati dalla regione Calabria ed organizzati e gestiti dalla stessa società, tutelando così il rispetto delle leggi vigenti ed il diritto al posto di lavoro dei giovani idonei, evitando di conseguenza un ennesimo ulteriore sperpero di risorse; 2) tutti i servizi, eventualmente esclusi quelli specifici del *terminal containers*, possano essere svolti dagli imprenditori locali, con le forme che si riterranno più opportune, in quanto hanno tutte le professionalità e le attrezzature necessarie.

(4-01135)

RISPOSTA. — *Presso la Società Medicenter Container Terminal dall'aprile 98 si sta svolgendo il corso di formazione Professionale che interessa 120 unità finanziato con il Fondo Sociale Europeo e con parte di Fondi regionali.*

La Medicenter ha un organico di 634 unità lavorative di cui l'85 per cento costituito da giovani assunti con contratto di formazione lavoro e rappresenta una valida iniziativa per lo sviluppo occupazionale dell'area portuale di Gioia Tauro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la Medcenter, società del gruppo Con-
tship Italia che gestisce da circa due anni,
il terminal container del porto calabrese di
Gioia Tauro, è diventata, negli ultimi anni,
punto di riferimento per i problemi dello
sviluppo e dell'occupazione dell'intera
piana;

la società in questione, che occupa già
oltre cinquecento unità lavorative, nei
giorni scorsi ha bloccato le procedure per
l'assunzione di centoventi nuove unità la-
vorative con contratto di formazione e
lavoro;

i vertici della società hanno motivato
la decisione con il quadro di incertezza che
si starebbe determinando nell'area por-
tuale della città calabrese alla luce delle
nuove richieste di insediamento da parte di
altre compagnie interessate a realizzare
nuovi terminal container nell'area;

dalla data della sua entrata in eser-
cizio il porto di Gioia Tauro ha consentito
allo Stato italiano il recupero di quattro-
mila miliardi di tasse doganali, grazie alla
movimentazione di oltre un milione di
containers all'anno;

nel 2006 l'introito stimato sarà di
diecimila miliardi, con quattro milioni e
mezzo di containers movimentati;

l'insediamento di altre compagnie de-
terminerebbe la mancanza di spazi opera-
tivi per altri tipi di attività diversificate con
l'impossibilità di effettuare la polifunzio-
nalità del porto —:

quali urgenti iniziative intendano
assumere per offrire la garanzia del
proseguimento occupazionale in una
zona fortemente e tristemente discrimi-
nata. (4-13692)

RISPOSTA. — *Presso la Società Medicenter Container Terminal dall'aprile 98 si sta svolgendo il corso di formazione Professionale che interessa 120 unità finanziato con il Fondo Sociale Europeo e con parte di Fondi regionali.*

La Medicenter ha un organico di 634 unità lavorative di cui l'85 per cento costituito da giovani assunti con contratto di formazione lavoro e rappresenta una valida iniziativa per lo sviluppo occupazionale dell'area portuale di Gioia Tauro.

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Tiziano
Treu.

NAPPI e SCIACCA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio di Nola (Napoli) sono ad
uno stadio avanzato i lavori di realizza-
zione di un interporto che, per dimensioni
e qualità dei servizi offerti, rappresenterà
uno degli snodi intermodali più importanti
del paese e sicuramente il primo del Me-
diterraneo;

l'investimento realizzato e program-
mato ammonta a oltre 600 milioni in lar-
ghissima misura coperti con risorse pub-
bliche;

l'impatto, in termini di sviluppo e di
elevamento della capacità competitiva del

sistema produttivo ed economico della intera regione Campania, sarà notevole;

la gestione della struttura è stata affidata in concessione alla interporto campano spa che è controllata per circa i due terzi dalla Cisfi, società finanziaria del centro ingrosso sud, che sorge adiacente all'area dell'interporto;

l'occupazione prevista, diretta e indiretta, è di circa 4.000 unità. In un'area segnata da una disoccupazione strutturale è un fatto di grande rilievo;

al momento nulla è dato sapere sulle modalità di assunzione, sui criteri di selezione, sulla trasparenza delle procedure, sul coinvolgimento primario della forza lavoro dell'area nolana;

la gestione non trasparente dei rapporti di lavoro è stata causa in anni recenti di commistioni tra potere economico, politico e comunale —:

quali iniziative intendano promuovere per assicurare la più ampia trasparenza e pubblicità nella gestione dei rapporti di lavoro, condizione essenziale per evitare che i soprusi del passato possano di nuovo trovare terreno fertile di crescita;

quali iniziative di propria competenza i Ministri interrogati intendano assumere per far sì che la ricaduta in termini occupazionali sia significativa su di un territorio che è gravemente segnato dalla disoccupazione e che sacrifica, per la realizzazione dell'opera, oltre 350.000 metri quadri di fertile terreno agricolo. (4-14571)

RISPOSTA. — La società INTERPORTO CAMPANO S.P.A. è concessionaria della Regione Campania per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Interporto di Nola, che costituisce un polo di concentrazione del trasporto merci, attrezzato con impianti e strutture utili a favorire l'intermodalità tra ferrovie e vettori stradali con grandi aree per lo stoccaggio, la movimentazione e manipolazione delle merci.

Il complesso è in corso di realizzazione su un'area di circa 1.700.000 mq. Gli investimenti per la suddetta realizzazione

ammontano a circa 750 miliardi e alla copertura finanziaria concorrono fondi privati e pubblici, secondo la seguente ripartizione (in miliardi di lire):

Fondi privati:

soci	100;
utenza carta « centro servizi »	200;
Mutuo pool banche	170.

Fondi pubblici:

Contributo regionale L. 80/84.....	180;
Altri (L. 240/90 e P.O.P.).....	100.

Al momento, gli investimenti effettuati ammontano a 370 miliardi ed ineriscono gli ambiti dello studio, progettazione, suoli, lavori, spese tecniche e generali, imposte ed oneri finanziari. Sono, altresì, comprese in tale importo le spese per i lavori affidati alle imprese socie, che ammontano a lire 235 miliardi. Di tali lavori 196 sono stati già eseguiti e contabilizzati.

Per quanto attiene il risvolto occupazionale, la realizzazione delle opere strutturali non ha, finora, comportato un incremento dell'occupazione né si prevede che questo possa avvenire nel futuro, poiché è previsto l'impiego del personale attualmente in forza presso le ditte affidatarie.

In particolare, i dipendenti della Società INTERPORTO CAMPANO sono 20, di cui 8 tecnici, occupati nella realizzazione delle opere. Per l'attività futura di gestione, la suddetta società prevede di mantenere gli attuali livelli occupazionali, con un leggero incremento in ragione delle dimensioni e delle finalità del complesso.

Al fine di favorire la crescita occupazionale, infatti, la citata società ha già organizzato un corso di formazione, sulla « logistica », quale disciplina inerente alle possibili innovazioni nel campo dell'approvvigionamento e trasporto dei materiali di produzione, che riveste particolare importanza per l'organizzazione della stessa azienda.

Tuttavia, si precisa, al riguardo che il suddetto corso non è stato reso pubblico ed allo stesso hanno partecipato 27 allievi,

appartenenti alla associazione « Inventalavoro », della Diocesi di Nola (NA).

Il corso, completamente gratuito per i giovani, si è tenuto presso gli Uffici della società, nel mese di novembre 1997, a cura di docenti universitari ed esperti del settore. Le spese ed i relativi costi sono stati totalmente a carico della società in argomento, senza alcun contributo regionale o comunitario.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che per la mancata pubblicizzazione del citato corso, nonché per la esclusiva partecipazione dei giovani appartenenti alla suindicata associazione cattolica, è stata inoltrata informativa alla procura della Repubblica, presso la Pretura circondariale di Nola, per la violazione del disposto di cui all'articolo 15, della legge 30 maggio 1970, n. 300.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

i dati di fine anno confermerebbero che sono stati raggiunti i parametri imposti da Maastricht per entrare nella moneta unica con i Paesi del gruppo di testa;

nonostante le assicuranti dichiarazioni governative, esponenti economici europei di primo piano continuano a diffidare dei virtualismi contabili italiani e, soprattutto, della capacità del nostro paese di convivere a lungo con il nuovo sistema monetario;

il risanamento italiano, a causa tra l'altro della debolezza del Mezzogiorno e dell'enorme gap infrastrutturale che lo mantiene lontano dal resto del paese, rischia di essere più illusorio e momentaneo che reale e duraturo;

il Governo si è impegnato ad affrontare, con la fase due, il problema dell'occupazione;

notizie di stampa confermano che nella seconda decade di gennaio il Presidente del Consiglio ritornerà nel Salento —:

quali reali e concreti impegni intenda assumere affinché il Salento, al pari di altre province d'Italia, abbia finanziamenti straordinari utili e necessari per superare il gap infrastrutturale che lo divide dal resto del paese;

quali iniziative intenda concretizzare per diminuire il costo del lavoro da tratte improprie e negative;

come ritenga di affrontare il problema della flessibilità per garantire nuovi insediamenti e, quindi, nuova occupazione;

quali iniziative ritenga di concretizzare per rendere la regione Puglia zona di frontiera;

quali le risposte che intenda dare alla richiesta di sicurezza quotidianamente reclamata da tutte le istituzioni locali;

se, infine, risponda al vero che il Governo intenda procedere alla nomina di un altro commissario per il Mezzogiorno.
(4-14826)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La concentrazione della disoccupazione nel Mezzogiorno ha convinto il Governo dell'esigenza di ampliare ulteriormente la strumentazione le iniziative e le risorse da dedicare espressamente a quest'area. Qui il carattere strutturale della disoccupazione, la debolezza del tessuto produttivo, i tassi di occupazione molto al di sotto della media UE, il rilievo del « sommerso » richiedono un mix particolarmente impegnativo di politiche mirate a sviluppare, d'intesa con le parti sociali, misure di sostegno all'autoimprenditorialità, una politica per l'occupazione anche in attuazione dell'Accordo per il lavoro che accresca la competitività dell'area (riduzione del deficit infrastrutturale, strategie di sviluppo delle singole aree in relazione alle specifiche vocazioni, una Pubblica Amministrazione locale all'altezza dei problemi, ecc.).

Con riferimento, alla specifica questione sollevata dall'On.le interrogante si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Regionale del lavoro di Bari.

Le iniziative occupazionali previste dal cd. Pacchetto Treu a favore di giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati sono in piena fase attuativa.

Si stanno concludendo in questi giorni i corsi programmati dalla società per l'Imprenditorialità Giovanile, quasi tutti della durata di 500 ore, finanziati dalla CEE sulla base di apposite convenzioni.

Sono in corso di attivazione, altresì, le convenzioni quadro predisposte di concerto con l'Agenzia per l'Impiego Puglia relativamente ai piani di inserimento professionale (P.I.P.).

Le convenzioni attivate nella provincia salentina, in numero di 11, coinvolgeranno n. 1600 unità lavorative con varie qualifiche. Le convenzioni sono state promosse da associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e Ordini e Collegi professionali.

Infine i progetti di Lavori di Pubblica Utilità nella provincia di Lecce, approvati dalla Commissione Regionale per l'impiego della Puglia, ammontano a 28. I giovani disoccupati che si prevede di utilizzare sono 535 ed opereranno nei servizi sociali e negli interventi di recupero ambientale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Governo attraverso una serie di iniziative per il lavoro sta cercando di stimolare le aziende ad avviare giovani inoccupati in attività formative e lavorative con una serie di incentivi per le aziende;

tra questi provvedimenti ci sono le borse lavoro, che in sostanza rappresentano stage presso aziende per i giovani di età compresa tra i ventuno e i trentadue anni con uno stato di disoccupazione di trenta mesi;

la forza lavoro richiesta è di due tipi: operai con durata borsa dodici mesi e personale amministrativo con durata borsa dieci mesi ed entrambi dovrebbero percepire un assegno mensile di lire ottocentomila erogato dall'Inps e recapitato a domicilio;

le aziende si impegnano a stipulare una polizza assicurativa contro infortuni ai giovani borsisti e a comunicare all'Inps entro il giorno cinque di ogni mese le eventuali assenze;

l'attivazione di dette borse lavoro è avvenuta tra il 15 e il 31 gennaio 1998;

sono trascorsi circa sessanta giorni e nessun pagamento è stato emesso dall'Inps di Napoli;

in altre città l'Inps ha già provveduto al recapito degli assegni —

quanto tempo i borsisti napoletani debbono ancora aspettare prima di essere pagati dall'Inps di Napoli;

se intenda verificare se ci siano state inadempienze dello stesso Istituto nazionale di previdenza sociale nell'erogazione degli assegni e, se così fosse, se intenda adottare eventuali provvedimenti necessari alla risoluzione della vicenda citata. (4-16692)

RISPOSTA. — La sede INPS di Napoli ha definito tutte le istanze inerenti le borse di lavoro ed i relativi importi sono regolarmente in pagamento.

Va evidenziato, comunque che i tempi di erogazione dei sussidi sono strettamente connessi alla dimensione del fenomeno nelle diverse aree del territorio nazionale ed alla verifica della documentazione presentata dalla ditta che, a volte risulta incompleta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PERETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in base a quanto stabilito nel programma straordinario di dismissione di beni immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici, approvato con la manovra finanziaria dello scorso mese di aprile, gli enti previdenziali, in prima fila l'Inps, l'Inpdai, l'Inpdap e l'Inail, dovranno fornire al più presto un introito di tremila miliardi alle casse dello Stato;

tale finanziamento dovrà giungere per mezzo della vendita di una serie di immobili, con varie destinazioni d'uso, suddivisi in diverse zone della città;

nonostante le rassicuranti dichiarazioni che si ebbero nel periodo di approvazione della legge finanziaria sopraccitata, e le continue smentite a cui assistiamo in questi giorni, sembra ormai chiaro che le vendite interesseranno soprattutto gli immobili residenziali;

è facile intuire il disagio che tale risoluzione sta diffondendo tra gli abitanti delle case messe in vendita;

in molti casi si tratta di vera e propria disperazione, e questo è dovuto al fatto che la maggior parte degli immobili sono stati affittati a famiglie con reddito medio-basso, o addirittura a pensionati, che non sono in grado di riscattare la propria abitazione;

a beneficiare degli affitti, del resto, sono state soprattutto le famiglie in difficoltà, o i dipendenti degli enti previdenziali stessi;

vendere questi immobili significa obbligare bambini, pensionati, lavoratori, cittadini ad abbandonare le case in cui hanno vissuto per tanti anni, senza sicurezza di trovare un posto dove andare, e senza vedersi riconosciuti i tanti sforzi e sacrifici che hanno dovuto sostenere per pagare le spese di gestione e manutenzione degli immobili stessi;

di fronte ad un fatto di gravità eccezionale come questo siamo convinti che si debba trovare un consenso generale tra le

forze politiche affinché cessino immediatamente le procedure di vendita e si ridefiniscano le modalità attraverso cui gli enti provvederanno al pagamento della cifra stabilita;

la necessità di liberarsi degli immobili in tempi brevi costringerà gli enti ad offrire le abitazioni in blocco, favorendo i grossi gruppi finanziari e le agenzie immobiliari, il che, se da una parte potrebbero favorire qualcuno, dall'altra renderà ancora più difficile la soluzione dei problemi degli inquilini —:

se intenda interessarsi a questo gravissimo problema, coinvolgendo le forze politiche e sociali affinché si giunga velocemente ad una risoluzione;

quali iniziative intenda adottare per evitare che migliaia di famiglie si trovino da un giorno all'altro prive dell'abitazione in cui vivevano;

se ritenga opportuno instaurare un dialogo con gli enti previdenziali per analizzare la possibilità di procedere alla vendita dei soli immobili ad uso commerciale, risolvendo in questo modo l'angosciante situazione in cui si trovano migliaia di famiglie;

se, ed in che modo, intenda risolvere il problema della tante altre famiglie che saranno coinvolte nei prossimi mesi nella vendita delle proprie abitazioni;

se sia a conoscenza di un accordo esistente tra gli enti previdenziali ed una non ben definita società finanziaria giapponese intenzionata all'acquisto in blocco degli immobili;

se ritenga che tale finanziaria, o qualunque altro soggetto interessato all'acquisto, sia in grado di garantire agli inquilini la possibilità di riscattare tramite finanziamenti e/o pagamenti rateali la propria abitazione;

se intenda adottare i provvedimenti necessari per garantire a chi non ha sufficienti capacità economiche di poter rimanere in affitto nella propria abitazione.

(4-12465)

RISPOSTA. — *In aderenza ai criteri generali della legge n. 335/95, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, il Governo ha provveduto ad emanare il decreto legislativo n. 104/96, nonché il decreto legge n. 79/97, convertito nella legge n. 140/97, riguardanti rispettivamente i Piani di cessione del patrimonio degli Enti previdenziali pubblici e il Programma straordinario di dismissione del patrimonio stesso.*

Per quanto riguarda l'individuazione degli immobili da inserire nel programma straordinario di vendita, di cui alla citata legge n. 140/97, si fa presente che in data 18 luglio 1997, questa Amministrazione ha predisposto e trasmesso a ciascun Ente previdenziale, destinatario della predetta norma, un elenco degli immobili suscettibili di inserimento nel programma, a cui ciascun Ente medesimo può apportare integrazioni o sostituzioni, compatibilmente con i criteri fissati che, in particolare, prevedono l'alienazione d'immobili a destinazione non residenziale e di immobili residenziali di pregio.

Si rappresenta che l'esigenza di tutelare gli attuali conduttori degli immobili stessi non è stata certamente sottovalutata.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 7 della predetta legge 140/97, concernente « misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica », dispone che il soggetto acquirente l'intero complesso di beni deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori, secondo i criteri di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 104/96, nonché dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il predetto articolo 6, comma 5, prevede, tra l'altro, che per gli alloggi occupati da conduttori ultra sessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto.

Inoltre, si rappresenta che la predetta legge n. 140/97 prevede anche che il soggetto acquirente del complesso immobiliare debba indicare un istituto bancario, che si

impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione.

Per quanto attiene alla possibilità di conoscere la società che probabilmente acquisterà i beni oggetto del programma, si precisa che l'individuazione dell'acquirente avverrà, così come previsto dalla legge, tramite procedura competitiva ancora da definire.

Infine, si fa presente che, in seguito al confronto effettuato dall'Osservatorio sul Patrimonio immobiliare con gli Enti di previdenza interessati al Programma straordinario di cessione (legge 140/1997), questo Ministero, con nota del 18 dicembre 1997, ha trasmesso agli Enti in questione gli elenchi degli immobili da inserire nel predetto programma, che ricomprendono prevalentemente immobili a destinazione non residenziale e immobili residenziali di pregio. Con la predetta nota, inoltre, questa Amministrazione ha altresì richiesto agli Enti tutta la documentazione necessaria per consentire la stima del valore commerciale degli immobili suscettibili di essere dismessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nel riordino ulteriore del sistema pensionistico, voglia tener conto della condizione assai poco dignitosa delle ostetriche, già libere esercenti, che percepiscono una pensione di 160 mila lire al mese, nonostante l'Inps abbia assorbito l'Enpao, con relativa proprietà immobiliare che risulta all'interrogante essere di diciassette miliardi. (4-10424)

RISPOSTA. — *L'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 249, avente per oggetto lo scioglimento dell'ENPAO, stabilisce che i ratei dei trattamenti pensionistici maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di so-*

stegno delle gestioni previdenziali, costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il pagamento delle rate di pensione, maturata a far data dal 1° luglio 1990 deve essere effettuato dall'INPS nella misura già corrisposta dall'ENPAO e determinata ai sensi dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Gli importi sono pari a:

lire 1.530.750 annue, pari a lire 117.750 mensili, per i trattamenti aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979;

lire 1.170.000 annue pari a lire 90.000 mensili, per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, salvo i casi di cui all'articolo 4, 2° comma, della legge n. 127/8, per i quali spetta l'importo annuo di lire 530.750.

L'articolo 1, comma secondo, della medesima legge n. 249 stabilisce che le pensioni di cui si tratta, sono sottoposte alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. La rivalutazione automatica spetta, quindi, a decorrere dal 1° novembre 1990, prima decorrenza di perequazione successiva all'assunzione in carico da parte dell'INPS.

Appare opportuno precisare che la Corte Costituzionale (con sentenza del 23 febbraio-6 marzo 1995), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 4, 4° comma della legge 2 aprile 1980, n. 127 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione dei vecchiaia delle ostetriche.

La Corte Costituzionale motiva, fra l'altro, che « l'innalzamento dei trattamenti pensionistici al detto livello minimo non è possibile se non nel quadro di una ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche che, in pari tempo, elevi in misura corrispondente i contributi a carico delle assicurate considerato che la eseguità di tale contribuzione (30.000 annuo- fino al 1980, aumentate a 300.000 dall'articolo 3

della legge) è la causa principale del sopravvenuto stato di decozione dell'Ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PORCU. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

una decina di lavoratori ex dipendenti della cooperativa Colas operante nel campo della nettezza urbana, hanno iniziato uno sciopero della fame nell'anticamera dell'ufficio del sindaco di Sassari e intendono attuare ulteriori clamorose manifestazioni di protesta;

il motivo di tali iniziative risiede nel fatto che i lavoratori in questione sono gli unici tra quelli che operavano a Sassari in numerose cooperative della nettezza urbana a non aver trovato sistemazione nell'organico della società che ha successivamente rilevato tale servizio in città;

da molti mesi ormai gli amministratori comunali responsabili del settore avevano assicurato la positiva soluzione del problema, ma a tutt'oggi tali promesse sono cadute nel nulla —:

quali iniziative intendano prendere anche tramite la prefettura e l'Ufficio provinciale del lavoro per una felice soluzione della vicenda, visto che la disperazione dei disoccupati, molti con famiglia a carico e senza reddito alcuno, può sfociare in situazioni incontrollabili;

se risponda al vero che questi lavoratori pagano, con l'esclusione dall'assunzione nella nuova società, la « colpa » di aver denunciato negli anni passati alcuni clamorosi episodi di malcostume e di illeciti penali nel settore delle cooperative che si occupavano di nettezza urbana, che sfociarono in arresti e condanne. (4-15756)

RISPOSTA. — A seguito di un accordo siglato presso l'ufficio della citata Direzione Provinciale in data 10.5.1993, l'Amministrazione Comunale di Sassari si impegna a

far assumere all'impresa che si sarebbe aggiudicata l'appalto dei servizi per l'igiene ambientale n. 16 unità lavorative, ex soci della Cooperativa COLAS.

La Soc. SLIA, che nel 1997 si aggiudicava l'appalto, provvedeva ad assumere, con passaggio diretto ed immediato, tutti i lavoratori che avevano prestato attività lavorativa per un minimo di sei mesi presso l'azienda cedente e non inseriva in organico quei dipendenti ex COLAS che non avevano maturato alcun requisito per essere assunti con le medesime modalità. La società appaltatrice, infatti, disconosceva l'accordo siglato nel 1993 in quanto non firmataria, né i lavoratori in argomento erano stati inclusi nel capitolato di appalto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso, e fermo restando che nessun obbligo poteva configurarsi a carico della Soc. SLIA per l'assunzione di detti lavoratori, la Società sopracitata provvedeva comunque ad assumere dai lavoratori « ex COLAS » n. 6 unità lavorative con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, nonché n. 9 unità a tempo determinato per i lavori da eseguire nella stagione 1997, terminata la quale si provvedeva al loro licenziamento, consentendo agli stessi di usufruire del solo beneficio del diritto di precedenza.

Le OO.SS., non soddisfatte del tipo di lavoro stagionale offerto ai nove lavoratori ex COLAS, hanno chiesto l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro al fine di trovare delle soluzioni occupazionali maggiormente garantiste e capaci di soddisfare l'esigenza della stabilità del posto di lavoro.

Dopo numerose riunioni la vertenza è tuttora in atto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RAVA e PENNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la cooperativa For-Est di Vignole Borbera che svolge lavori forestali, di decespugliamento e ripristino ambientale, im-

pianto e manutenzione del verde pubblico e privato, ha all'inizio della sua attività avuto una posizione Scau n. 00050800/37. Nel 1989 ha chiesto l'apertura di una posizione Inps ed Inail per una parte del personale. Nel 1990 l'Inps ha respinto la richiesta, definendo l'attività della cooperativa di natura agricola ed invitando la cooperativa ad inquadrare tutto il personale presso lo Scau. Nel 1990 l'Inail pretendeva il versamento del premio assicurativo e la cooperativa inquadrò il personale assunto a tempo indeterminato presso l'Inail con posizione 30078115/971;

a seguito di un'ispezione dell'Inail, nel 1997 veniva contestato il mancato versamento dei premi Inail sia per i dipendenti a tempo determinato sia per gli impiegati, rilevando l'evasione del contributo assicurativo su un monte salario di lire 1.633.000.000, relativo agli anni 1992-1997;

in sede di ispezione la cooperativa ha contestato l'inquadramento non agricolo (anche fornendo all'Inail documentazione di natura giurisprudenziale) e rilevando in seconda istanza come non si trattasse di evasione contributiva, in quanto il contributo assicurativo è sempre stato regolarmente versato attraverso lo Scau che trasferiva una quota considerevole del contributo all'Inail;

non vedendo accolte le proprie tesi difensive in fase ispettiva e considerate le incombenti scadenze per il versamento dell'autoliquidazione del premio Inail 1996-1997 e per la presentazione della domanda di condono contributivo, la cooperativa, pur non accettando la tesi Inail e riservandosi ogni altra azione in sede legale a tutela dei propri interessi, si risolveva a pagare quanto richiesto, chiedendo però il conguaglio con quanto versato attraverso l'ex Scau;

a questo punto sia l'Inail che l'Inps ex Scau, nelle figure delle loro sedi provinciali, si dichiaravano nell'impossibilità di determinare quanto versato dalla cooperativa, dal 1992 ad oggi, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

ad oggi quindi la cooperativa For-Est si vedrebbe costretta a pagare un'ingente somma per presenti contributi evasi e relative sanzioni amministrative, sostanzialmente versando una seconda volta quanto già versato all'Inps ex Scau ed in attesa di presentare una domanda di rimborso a quest'ultimo;

una simile situazione mette peraltro in gravissime condizioni la cooperativa For-Est, che si vede sottratta tutta la capacità economica di autofinanziamento necessaria a far fronte agli investimenti produttivi previsti nei prossimi anni —:

se non intenda intervenire affinché venga accertata la reale situazione contributiva ed assicurativa della cooperativa For-Est di Vignole Borbera (Alessandria) e la natura agricola dell'attività svolta, ristabilendo una condizione di equità di trattamento. (4-11442)

RISPOSTA. — *La Cooperativa For-Est di Vignole Borbera, ha versato i premi INAIL dal 1992 al 1996 sulla base dell'inquadramento agricolo. Per tale periodo la quota parte di competenza INAIL versata allo SCAU, calcolata in base alle aliquote vigenti all'epoca, ammonta a lire 71.435.748.*

Dal primo trimestre 1997, la suddetta Sede ha inquadrato la cooperativa nel ramo industria ed ha richiesto il pagamento dei premi INAIL sulla base di tale unico inquadramento.

Nello stesso anno, la Cooperativa in questione ha presentato all'INAIL domanda di condono in 60 rate per versare i premi corrispondenti all'inquadramento nel Ramo Industria per il periodo 1992-1996.

Peraltro, la For-Est ha in corso una controversia legale per sostenere la validità del primo inquadramento e per tale motivo non ha ancora presentato istanza per ottenere il rimborso della contribuzione versata.

Si comunica inoltre che l'azienda risulta in regola per ciò che riguarda tutti i versamenti attinenti i condoni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quando si intenda realizzare un vero patto per l'occupazione ed una vera e propria presa di coscienza in merito al lavoro ed all'occupazione con una immediata e reale politica del lavoro. Il Governo finora ha parlato soltanto di anticipazione della finanziaria, di manovra-bis, eccetera, politiche di risanamento solo finanziario che stanno ammazzando, o lo hanno già fatto, l'economia reale. Non servono al Paese progetti (e restano tali) faraonici, ma fatti concreti di pronta realizzazione, per dare risposta al continuo aumento del tasso di disoccupazione in Italia, in particolare in alcune aree del Sud come la Campania, ove ha raggiunto circa il 26 per cento. Il problema lavoro deve essere prioritario ed urgentissimo rispetto a tutti gli altri.

(4-07023)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica occupazionale, affrontata dalla S. V. On.le nella interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo nella sua collegialità, ha sempre ritenuto e più volte manifestato che la stessa dovesse essere affrontata con una strategia di carattere globale.*

Per quanto attiene alla specifica competenza di questa Amministrazione, si è ritenuto di procedere secondo una articolazione per fasi. Pertanto, in un primo tempo si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti idonei a facilitare ed a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per realizzare tale primaria finalità si è dato corso ad un piano di interventi in grado di coprire più fronti e mirati « in primis » a facilitare l'approccio al mondo del lavoro.

A tal fine si ricordano i piani di inserimento professionale, l'introduzione delle borse di lavoro e dei lavori di pubblica utilità, nonché la rivisitazione dell'istituto dell'apprendistato.

Si è inteso, poi, sia evitare l'emarginazione dal circuito lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, sia favorire

il reingresso dei disoccupati di lunga durata con l'incentivazione dei lavori socialmente utili.

Allo strumento, peraltro, è stato impresso un carattere di tendenziale definitività attribuendogli la capacità di dar luogo alla costituzione di forme di lavoro stabile, attraverso la costituzione di società miste.

Si è, inoltre, opportunamente adattato il sistema normativo previgente alle istanze provenienti dal mutato assetto economico-produttivo ed alle conseguenti, mutate istanze sociali.

Ci si vuole con ciò riferire all'introduzione del c.d. lavoro interinale, nonché agli incentivi per i contratti di lavoro part-time, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di lavoro.

Inoltre, si intende richiamare l'attenzione sugli interventi effettuati in materia di formazione professionale, finalizzati ad assicurare, in ogni fase della vita lavorativa una maggiore qualificazione, un costante aggiornamento o riqualificazione professionale (« formazione continua »).

Si rappresenta, da ultimo, l'impegno profuso nella messa a punto e nella promozione di una serie di interventi che coinvolgono, primariamente gli Enti locali e le forze sociali. Ai patti territoriali ed ai contratti d'area si riconnette una capacità propulsiva dell'economia locale, la cui ripresa è il presupposto necessario al rilancio dell'occupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

EDO ROSSI. — Al Ministro del lavoro. — Per sapere — premesso che:

la Banca Popolare di Novara con sede a Novara in Via Negroni 12, presentava un'istanza in data 8 gennaio 1997 alla prefettura di Varese (pubblicata nel foglio 101 degli annunci legali del 18 dicembre 1999, nella quale si richiedeva la sospensione degli obblighi occupazionali per il periodo tra il 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998 delle assunzioni obbligate previste dalla legge n. 482 del 1968;

la Banca popolare di Bergamo e Credito varesino con sede in Via Veneto 8, Bergamo presentava un'analogo istanza alla prefettura di Varese in data 18 settembre 1997, nella quale si chiedeva la sospensione degli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 482 del 1968 per il periodo 18 agosto 1997-31 dicembre 1998;

se abbia valutato pienamente la situazione venutasi a determinare nei confronti di cittadini disabili e handicappati di Novara e di Bergamo, che con l'applicazione della sospensione della normativa sul collocamento obbligatorio rischiano di essere ulteriormente penalizzati nell'accesso al mercato del lavoro;

se il servizio del lavoro della provincia di Novara e di Bergamo nelle ispezioni effettuate presso le banche sopraccitate abbia riscontrato tutti i requisiti necessari, (anche quelli inerenti alle recenti crescite di capitale delle banche sopraccitate) per una valutazione approfondita finalizzata al blocco della legge n. 482 del 1968;

se non intenda intraprendere provvedimenti per rivedere il giudizio delle commissioni provinciali del collocamento obbligatorio di Novara e di Bergamo per permettere l'accesso al mercato del lavoro a categorie sociali svantaggiate, quali quelle degli handicappati e dei disabili.

(4-15474)

RISPOSTA. — Al Servizio Politiche del Lavoro delle Direzioni Provinciali interessate non è pervenuta alcuna istanza di sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 482/1968 da parte della Banca Popolare di Bergamo, del Credito Varesino, né da parte della Banca Popolare di Novara.

Risulta, peraltro, che analoga istanza presentata dalla Banca Popolare di Bergamo alla Direzione Provinciale di Bologna è stata respinta con decreto del competente Direttore.

La stessa Banca beneficia di autorizzazione alla compensazione territoriale rilasciata dalla Direzione Generale per l'Impiego in data 23.6.93.

Per completezza di informazione, inoltre, si comunica che, recentemente, a seguito di richieste del Servizio Politiche del Lavoro di Ferrara, il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale di Bergamo ha espresso parere negativo alla sospensione temporanea.

Risulta comunque che, all'inizio del 1997, la Banca Popolare di Novara ha provveduto all'assunzione di n. 6 unità e sono in corso le assunzioni di altre 2 unità.

La Banca Popolare di Bergamo, nel 1998, ha assunto, ex lege n. 482/1968, n. 2 unità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RUZZANTE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il 24 ottobre 1931 nasceva a Padova la società di fatto Officine Giuseppe Sordina, trasformata in società per azioni il 30 ottobre 1973;

tale società opera nel campo delicato e importante degli apparecchi e degli strumenti tecnico-sanitari per ospedali, case di cure, strutture sanitarie in genere ed i suoi prodotti sono conosciuti in tutto il mondo per la loro qualità e tecnologia avanzata;

ciò non ha impedito che una gestione dissennata, dissipatrice sul piano finanziario, accompagnata dal mancato rientro di crediti vantati nei confronti di numerose USL italiane ha provocato una crisi finanziaria estremamente pesante, che si trascina ormai da alcuni anni;

per anni i dipendenti della Sordina hanno sopportato sacrifici e dilazioni di pagamento degli stipendi e dei salari, confidando in un piano effettivo di rilancio, e in una ricapitalizzazione dell'azienda;

in più occasioni il prefetto di Padova ha richiamato l'azienda al rispetto degli impegni assunti, giungendo, in data 16 maggio 1997, ad un preciso verbale di

mediazione, sottoscritto per l'azienda dal signor Martinis, in qualità di amministratore unico;

per l'ennesima volta gli impegni assunti dall'azienda non sono stati rispettati e i lavoratori vantano ormai tre mensilità arretrate (marzo, aprile e maggio 1997);

in questi giorni i lavoratori della Sordina hanno attuato iniziative di protesta ed iniziative sul piano legale per ricercare una soluzione in grado di rilanciare l'azienda e salvare sessantacinque posti di lavoro —

se siano a conoscenza di questa pesante situazione alla Sordina spa di Padova;

se siano a conoscenza dei crediti che la Sordina spa vanta nei confronti di numerose USL italiane e se non ritenga opportuno sollecitare i relativi pagamenti;

quali iniziative ritengano opportune per porre termine alla situazione descritta e garantire un futuro di sicurezza per l'azienda e per i dipendenti. (4-10735)

RISPOSTA. — *Con sentenza n. 199 del 17.10.1997 il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della ditta OFFICINE GIUSEPPE SORDINA S.p.A., avente sede in Padova, via Prima Strada, 35.*

In data 21.10.1997 il Curatore Fallimentare della suddetta azienda ha attivato, con comunicazioni alle OO.SS. di categoria dei lavoratori, la procedura di mobilità per cessazione dell'attività produttiva, ai sensi degli artt. 3, 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Detta procedura si è conclusa, in data 27.10.1997, con accordo sindacale e la conseguente messa in mobilità di tutte le maestranze pari a n. 52 lavoratori dipendenti.

In data 3.12.1997 la Commissione Regionale per l'Impiego ha deliberato l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori di cui sopra, licenziati in seguito alla chiusura dello stabilimento.

Secondo informazioni assunte da organismi sindacali di categoria, successivamente un'azienda meccanica di Schio (VI), facente capo al Sig. Giovanni RUARO, ha acquistato dal fallimento il marchio ed i

semilavorati della cessata OFFICINE GIUSEPPE SORDINA S.p.A.

Con la denominazione di OFFICINE SORDINA S.p.A. la nuova ditta ha ripreso la produzione nello stabilimento dell'azienda fallita, e ha assunto dalle liste di mobilità n. 12 lavoratori ex dipendenti di quest'ultima azienda.

La circostanza di cui sopra è stata prevista nell'accordo sindacale (contratto integrativo aziendale) sottoscritto tra le parti in data 16.3.1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

da circa cinque anni il lavoratore Giuseppe Nardini di Scafa (Pescara), dipendente della ditta Iles di Chieti, padre di quattro figli, è stato licenziato ingiustamente dal proprietario della fabbrica;

contro tale licenziamento il suddetto ha proposto ricorso presso la pretura del lavoro ma, pur avendo vinto la causa, non è stato riassunto in quanto il titolare dell'azienda, signor Giovanni Cracchiolo, ha proposto un ricorso presso il tribunale di Chieti, e poi in Cassazione;

anche questi due gradi di giudizio si sono conclusi con sentenze favorevoli al lavoratore, ma sino ad oggi il suddetto proprietario della fabbrica non ha provveduto alla riassunzione dello stesso, e pare che non intenda farlo;

contro tale atteggiamento illegittimo ed antisindacale (per il quale più volte sono state già presentate interrogazioni parlamentari dal sottoscritto nella XII e nella presente legislatura - senza alcun esito!), il lavoratore ha assunto svariate forme di protesta che sono culminate, nei giorni scorsi, in una lettera al Capo dello Stato;

occorre sottolineare che nel corso di questi anni il signor Giuseppe Nardini è stato costretto a vivere, insieme alla sua

famiglia, in condizioni di estrema indigenza, ricevendone danni morali e materiali rilevantissimi —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché la vicenda sia avviata ad una soluzione compatibile con il rispetto della normativa vigente, posta a tutela del lavoratore, in ossequio alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione. (4-09561)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, la Direzione Provinciale di Chieti ha fatto presente di essersi attivata per esperire ogni utile intervento per la bonaria composizione della vertenza in atto.*

Il legale rappresentante del Sig. NARDINI si è reso disponibile per un incontro ma, ad oggi, pur essendo stato ulteriormente contattato per le vie brevi, non si è presentato presso l'ufficio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SAVARESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Anzio si sono costituite alcune Cooperative di edilizia economica e popolare, tra cui la Cooperativa edilizia srl « Aurora Anziate »;

la suddetta cooperativa riguarda un complesso di 68 appartamenti, di cui 24 edificati su un terreno avuto in concessione dal comune di Anzio, in piazza Zimini, 20/21 metri che godono di un mutuo agevolato da parte della regione Lazio per ulteriori dieci anni;

23 alloggi, del suddetto complesso, sono passati da proprietà indivisa a proprietà individuale, previo nulla osta della regione Lazio, concesso con delibera n. 7671 del 3 ottobre 1995;

lo statuto della cooperativa prevede all'articolo 2 che la stessa « non potrà essere sciolta prima dell'estinzione dei mu-

tui che saranno contratti per l'acquisto dei terreni e delle case, per la costruzione delle case stesse »;

nell'assemblea generale della cooperativa « Aurora Anziate », svoltasi il 16 novembre 1996, il presidente, signor Massimo Mazzi, ed il consiglio di amministrazione hanno manifestato la volontà di accettare le dimissioni presentate da alcuni soci, ai sensi della legge n. 179 del 1992, riferendo, inoltre, di avere ricevuto nei colloqui con la dottoressa Peluso e l'architetto Rinversi, del settore urbanistica e casa della regione Lazio, indicazioni per cui è da ritenere regolare la procedura in base alla quale i soci, effettuato il « rogito notarile », sarebbero nella condizione di uscire dalla cooperativa;

l'assessorato urbanistica e casa della regione Lazio, rispondendo ad un quesito posto sul problema, ha precisato, con note n. 5159 del 15 ottobre 1996 e n. 1365 e n. 2438 del 28 aprile 1997 che « le dimissioni dalla cooperativa i soci assegnatari le possono dare soltanto prima di aver stipulato l'atto pubblico di assegnazione a seguito del quale divengono proprietari dell'alloggio e come tali sottoposti alla disciplina dell'alienazione per gli alloggi di edilizia agevolata di cui alla vigente normativa in materia »;

il consiglio di amministrazione della cooperativa, con vari verbali tra cui quello del 28 giugno 1997, n. 221 ha dichiarato di « non tener conto di quanto comunicato dall'assessorato urbanistica e casa, con note nn. 1365 e 2438 del 28 aprile 1997;

alcuni soci, anche in seguito all'autorizzazione da parte della regione Lazio per variazione regime assegnazione alloggi da « proprietà indivisa » a « proprietà individuale », hanno chiesto ed ottenuto, una volta passati con regolare rogito notarile al regime di proprietà individuale, di dimettersi e di uscire dalla cooperativa —:

quali siano i motivi per i quali la cooperativa edilizia « Aurora Anziate » srl non ha ottemperato ai richiami della regione Lazio né alle leggi vigenti in materia

di edilizia economica e popolare con contributo regionale, facendo uscire, su richiesta, soci assegnatari di case a carattere di proprietà individuale, e non convocando, il 1° gennaio 1997, 22 soci a proprietà individuale, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996;

quali iniziative intenda assumere perché siano accertate eventuali connivenze tra regione Lazio, associazioni o leghe di cooperative edilizie e la cooperativa « Aurora Anziate » srl;

quali provvedimenti, infine, intenda adottare per riportare la situazione nel normale alveo della legalità e se tra questi si consideri l'ipotesi di un commissariamento della cooperativa. (4-13938)

RISPOSTA. — Nei confronti della cooperativa « Aurora Anziate », con sede in Anzio, è stata disposta una ispezione straordinaria al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità nella gestione sociale.

L'ispettore incaricato degli accertamenti ha riscontrato una sostanziale regolarità della gestione amministrativa dell'ente, astenendosi, pertanto, dal proporre l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo.

Si precisa che la cooperativa suddetta, costituita nel 1974, usufruendo di agevolazioni e contributi pubblici, ha provveduto alla edificazione di 3 stabili siti nel comune di Anzio per un totale di 68 alloggi a proprietà indivisa tutti inizialmente assegnati in godimento agli aventi diritto. Per la realizzazione dell'immobile di piazza Zimini, composto da 24 alloggi, l'ente ha ottenuto un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 457 del 5 agosto 1978 recante « Norme per l'edilizia residenziale ».

Successivamente ha attivato la procedura prevista dall'articolo 18 della legge n. 179 del 17.2.1992 che prevede la possibilità di ottenere, dal Comitato per l'Edilizia Residenziale e dalla Regione, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale 23 dei suddetti alloggi ai soci interessati, già titolari del solo diritto di uso e godimento sugli stessi.

Detta procedura ha comportato la preventiva modifica statutaria del regime di proprietà e si è conclusa, esperite tutte le formalità previste dal suddetto articolo 18, con la stipula dei rogiti notarili di assegnazione in proprietà individuale degli alloggi agli aventi diritto e di frazionamento ed accollo, da parte degli stessi, delle relative quote del mutuo a suo tempo concesso alla cooperativa.

L'ente ha, poi, assunto l'impegno di curare la gestione diretta del patrimonio immobiliare ancora a proprietà indivisa (45 appartamenti) soprattutto per quanto concerne il debito residuo nei confronti degli Istituti di credito mutuantici e per il cui pagamento l'ente continua ad essere l'obligato principale.

Per quanto riguarda, infine, la questione delle dimissioni dei soci, si fa presente che l'articolo 2526 c.c. disciplina il recesso del socio della cooperativa facendo espresso richiamo anche a specifiche previsioni di legge e degli atti costitutivi degli enti.

Si ritiene, pertanto, che la soluzione della stessa dipenda da particolari norme di settore disciplinanti i rapporti fra cooperative finanziate, Regione Lazio e Comitato per l'Edilizia Residenziale, quali soggetti pubblici di riferimento per quanto concerne gli interventi a sostegno dell'edilizia agevolata e convenzionata, disciplinati dalla citata legge 457/78.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SCOZZARI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre del 1993 un migliaio di soci del fondo pensioni della Sicilcassa, dopo avere formalmente chiesto al consiglio di amministrazione del fondo di conoscere lo stato di composizione e di valutazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, non avendo avuto alcuna risposta hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo;

i numerosi avvisi di garanzia, emessi a carico di diversi amministratori del Fondo in seguito all'apertura di un'inchiesta, ha provocato all'amministrazione stessa notevoli sconvolgimenti;

dal 1994 ad oggi si sono susseguiti cinque diversi presidenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, con il risultato di provocare difficoltà nella gestione del Fondo, dannose per tutti i suoi iscritti;

dai dati del rendiconto del 1994 (che ad oggi non risulta essere stato approvato in via definitiva), risulta uno squilibrio finanziario del fondo, causato dall'incremento delle prestazioni previdenziali, imposto dall'azienda bancaria per la propria ristrutturazione, e dal calo drastico dei rendimenti degli investimenti;

tale ristrutturazione organizzativa (avviata dall'azienda bancaria già a partire dal 1993 con l'espulsione, più o meno graduale, di centinaia di lavoratori) non è stata accompagnata da una meticolosa analisi di previsione da parte degli organi competenti;

si è determinato un forte squilibrio finanziario che rischia di aumentare vertiginosamente in seguito agli ultimi esodi, tre volte superiori a quello del 1993;

in data 31 ottobre 1996, il dottor Vincenzo Carfi, sindaco effettivo di nomina elettiva del Fondo pensione, in sede di adunanza del collegio sindacale, ha richiesto formalmente il commissariamento dell'ente, segnalando la mancata approvazione del rendiconto dell'esercizio 1994 manifestando riserve circa la congruità del patrimonio immobiliare rassegnato in situazione e denunciando gravi irregolarità, riscontrate in occasione di ispezioni individuali, tempestivamente segnalate al presidente del consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale dell'ente, nell'acquisto di immobili in via Gargano in Roma e nella valutazione del canone d'affitto per un immobile di via Libertà a Palermo;

i suddetti fatti, inoltre, sono stati denunciati dal Carfi in data 11 gennaio 1997

al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Biagio Insacco (già titolare dell'inchiesta sui presunti acquisti fraudolenti da parte di precedenti amministratori del fondo), e, con lettera del 10 febbraio 1997, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di vigilanza sui fondi pensione;

in data 5 marzo 1997, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, per acquisire elementi informativi in ordine alla situazione del fondo pensione della Sicilcassa ed alla funzionalità degli organi amministrativi e di controllo, ha richiesto, con urgenza, la convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione del Fondo, avente per oggetto il seguente ordine del giorno: « Valutazioni in ordine alla lettera del sindaco Carfi e alla situazione del fondo pensioni »;

inoltre, la commissione ha richiesto al consiglio di amministrazione una nutrita documentazione comprendente, tra l'altro, l'ultimo rendiconto approvato, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la bozza del rendiconto per il 1994, copie dello statuto e del regolamento del fondo;

in data 14 marzo 1997 i componenti di nomina aziendale del fondo pensioni per il personale della Sicilcassa hanno rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione;

da notizie apparse sulla stampa, s'è appreso che i commissari straordinari della Sicilcassa chiederanno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il commissariamento del fondo pensioni —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché venga assicurata una trasparente e proficua gestione del fondo pensioni della Sicilcassa nell'interesse di tutti i suoi iscritti;

quali provvedimenti intenda assumere per fare chiarezza sulla reale consistenza patrimoniale ed economica del fondo;

se non ritenga opportuno accertare, nell'ambito delle sue competenze, se le dimissioni degli amministratori del fondo non siano il tentativo di impedire la regolare esecuzione dei controlli da parte degli organi istituzionalmente preposti;

se non ritenga opportuno sollecitare l'accertamento di un'eventuale sussistenza di responsabilità pregresse, in considerazione del fatto che nessuna azione risarcitoria atta a cautelare le ragioni patrimoniali dell'ente è stata, ad oggi, promossa dagli attuali amministratori a carico di quelli precedenti. (4-08720)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alla problematica rappresentata nell'interrogazione in oggetto, si comunica che questa Amministrazione con decreto ministeriale 8 maggio 1997, in considerazione della profonda crisi gestionale amministrativa attraversata dal Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo medesimo, attribuendo alla commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, il compito di procedere alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria.

Con successiva deliberazione del 9 maggio 1997, la citata Commissione ha provveduto alla nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza approvando contestualmente le « istruzioni generali per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria del fondo pensione ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SELVA. — Al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto Treu di venerdì 16 gennaio 1998 stabilisce una « trasferta » di ottocen-

tomila lire mensili per vitto e alloggio per quei giovani che dal sud si muovono verso il nord grazie ai piani di inserimento professionale previsti dalla legge n. 608;

da più parti emerge che potrebbero venire coinvolti cinquemila giovani per un costo complessivo a carico del fondo per l'occupazione di novanta miliardi;

questi giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni, residenti nel mezzogiorno, lavoreranno a tempo determinato in imprese industriali del nord con uno stipendio di 600 mila lire al mese per 20 ore la settimana;

il costo è ripartito al 50 per cento tra aziende e fondo occupazione;

il costo e il reperimento della casa, oltre a quello dei trasporti al nord è molto più alto che al sud e non sembra verosimile che le ottocentomila lire possano coprire anche le spese per i viaggi e i trasferimenti —;

se non si ritenga ammissibile predisporre un programma aggiuntivo per consentire un adeguato *standard* abitativo ai giovani che usufruiscono dei fondi per l'occupazione;

se non sia possibile prevedere agevolazioni per quelle imprese che offrono l'alloggio ai giovani come è stato nel caso del programma « Dentro l'azienda » della Confindustria emiliano-romagnola e delle ferrovie, o come quello lanciato dalle associazioni industriali di Vicenza e di Treviso.
(4-15354)

RISPOSTA. — *In relazione alla specifica tematica affrontata dalla S.V. On.le, in merito alle « nuove disposizioni urgenti in materia di sostegno del reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale », di cui al decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, si rappresenta che in sede di conversione, nella legge 20 marzo 1998, n. 52, all'articolo 1, comma 6, oltre alla indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili, erogata a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per vitto e alloggio, è stata prevista la corresponsione*

di una ulteriore indennità aggiuntiva di lire 200.000 a carico dell'impresa, dove il giovane inserito presta la sua attività, ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Per quanto attiene, poi, al progetto « Dentro l'Azienda » si deve subito dire che dalla denominazione non si è potuto addi-venire ad una precisa individuazione.

Al riguardo, comunque la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna ha comunicato che la Confindustria Emilia-Romagna ha realizzato, dal giugno 1995 al giugno 1996, in collaborazione con la Società Ferrovie dello Stato ed alcuni Istituti di credito, un progetto denominato « Dentro l'occupazione ». Gli obiettivi perseguiti, con tale iniziativa, concernevano il reperimento di personale tecnico alle imprese e l'avvio di collaborazioni produttive con imprese situate in aree deboli del Paese. Tale progetto ha consentito l'assunzione, da parte di aziende associate, di 1465 lavoratori provenienti dalle regioni meridionali. Di tale contingente circa l'80 per cento è stato confermato a tempo indeterminato.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso ha, inoltre, accertato il raggiungimento di un accordo sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale, la Camera di Commercio e l'Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Calabria con l'Associazione Industriali di Vicenza, per la realizzazione di un progetto analogo a quello in esame, denominato « Progetto Sud-Nord ». La suddetta iniziativa ha lo scopo di promuovere opportunità formative ed occupazionali ai giovani della provincia di Reggio Calabria e offre nel contempo la disponibilità, degli Enti interessati, alla promozione di tutte le possibili iniziative per il raggiungimento di soluzioni inerenti problemi abitativi o di trasporto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della*

previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Piaggio sta per dare avvio alla procedura di mobilità per milleottocento persone;

la mobilità è l'anticamera del licenziamento —:

se siano state prese misure urgenti e concrete per fronteggiare la grave situazione aziendale ed occupazionale ed in caso affermativo in che cosa consistano quest'ultime. (4-14327)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Soc. Piaggio, in data 24.11.1997, ha comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa, la necessità di dare avvio alla procedura di mobilità per 1.430 dipendenti (1.280 operai e 150 impiegati e quadri) a causa della mancata realizzazione delle politiche di sviluppo e di espansione nei nuovi mercati europei e nel sud-est asiatico.

In particolare i risultati commerciali nel sud-est asiatico si sono rivelati negativi ed infatti ad agosto del '96 risultava un in-ventuto di 85.000 mezzi.

Dopo una serie di incontri sia con le OO.SS. e sia con questo Ministero, al fine di trovare soluzioni alla crisi occupazionale, in data 4.2.1998 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa è stato sottoscritto un accordo che concludeva la procedura di mobilità attivata dalla Piaggio V.E.

L'intesa raggiunta ha consentito di evitare i licenziamenti paventati dall'azienda, facendo ricorso al pensionamento per quei lavoratori con più anzianità di servizio (500 unità), riassorbendo 480 lavoratori attraverso l'adozione di un orario di lavoro annuale (46 ore d'estate e 34 ore d'inverno) adottato per fronteggiare le caratteristiche stagionali del mercato, e avviando altri 450 lavoratori ad un percorso di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria con ricollocazione in altre imprese del territorio, valorizzando, in questo modo, anche alcune iniziative di indotto della PIAGGIO.

L'accordo contiene rilevanti scelte di incremento della produttività, oltre alla rior-

ganizzazione dei tempi di lavoro sulle linee di montaggio ed importanti impegni dell'azienda, con una particolare attenzione agli investimenti produttivi e la riconferma della volontà di realizzare una nuova fabbrica presso l'ex aeroporto di Pontedera per la produzione di motori a basso impatto ambientale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dal 1994 la Ibm Semea ha iniziato lo scorporo della società garantendo ai dipendenti interessati il mantenimento del loro status retributivo e di inquadramento. Una parte dei lavoratori inquadrati presso Ibm Semea come impiegati amministrativi sono stati inglobati nella Prosegur Servizi Sicurezza con mansione di guardie giurate;

in Ibm Semea l'inquadramento « impiegati amministrativi » corrisponde al 5° livello del contratto collettivo nazionale metalmeccanici, mentre le guardie giurate sono inquadrare come « operai generici » nel contratto collettivo nazionale del commercio. I lavoratori coinvolti in questa operazione di dismissione risultano essere stati penalizzati sia per quanto riguarda l'inquadramento e la mansione sia per quanto riguarda il trattamento salariale;

alla società Prosegur Servizi di Sicurezza srl sembra non essere stata riconosciuta l'autorizzazione di pubblica sicurezza per poter svolgere l'attività di sorveglianza poiché i prefetti competenti di Milano e Roma hanno ricusato le richieste di licenza ex articoli 133-134 del testo unico di pubblica sicurezza;

sembra che l'attività di questi lavoratori ad oggi sia svolta all'interno della Ibm Semea utilizzando, non solo la gestione e l'organizzazione della società appaltante, (come ad esempio il personale direttivo di quest'ultima), ma anche i lo-

cali, i capitali e i macchinari di proprietà della stessa Ibm Semea; risulta inoltre all'interrogante che la Prosegur Servizi di Sicurezza ha utilizzato e utilizza la gestione e l'organizzazione della Ibm Semea, anche per appalti, senza aver neppure richiesto la necessaria licenza;

in data 4 aprile 1997 è stato comunicato dalla Prosegur Servizi di Sicurezza srl alle organizzazioni sindacali « la cessione del ramo aziendale riguardante l'attività esercitata a Roma, ivi compresi i contratti in corso e, in particolare, il contratto di prestazione dei servizi a favore della società Ibm Spa » alla società Prosegur Roma srl. Ciò sancirebbe il passaggio di tutti i lavoratori — il secondo per i lavoratori ex Ibm Semea — ad una società che sembra avere un solo cliente (Upim) e otto filiali sul territorio nazionale —:

se e come la Prosegur Servizi di Sicurezza abbia potuto operare senza le necessarie licenze, esercitando l'attività di sorveglianza a cui è preposta su tutto il territorio nazionale;

se si ritenga di verificare i termini del passaggio dei dipendenti ex Ibm Semea alla Prosegur Servizi e Sicurezza in quanto le garanzie offerte ai lavoratori dall'azienda appaltante, sulla base delle quali sono state rassegnate le dimissioni, sembrano essere state assolutamente ignorate;

come si intenda garantire la tutela dei lavoratori della Prosegur Servizi di Sicurezza a cui è stato comunicato il passaggio alla Prosegur Roma. (4-09252)

RISPOSTA. — Sono stati svolti accertamenti, a seguito di ripetute denunce delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e di lavoratori, presso la Soc. IBM Semea, ora IBM Italia S.p.A., e nei confronti della Soc. PROSEGUR Servizi di Sicurezza, in merito al contratto di appalto dei servizi di Vigilanza, stipulato tra le due suddette società, che prevedeva anche il passaggio dei lavoratori « addetti alla reception » dipendenti della società committente (IBM) alle dipen-

denze della società appaltatrice, Prosegur Servizi di Sicurezza, a far data dall'11 luglio 1994.

Alla data degli accertamenti la Soc. IBM possedeva quote di capitale della Soc. Prosegur, costituita in Italia il 17.12.93 con l'unico scopo di attuare il contratto di appalto suddetto, non presentando una struttura organizzativa autonoma (mancanza di una sede a Roma e di attrezzature di lavoro).

Pur continuando a svolgere le stesse mansioni nello stesso posto di lavoro, unicamente per la Soc. IBM, inseriti nell'organizzazione della medesima, i lavoratori suddetti si sono visti applicare il C.C.N.L. degli Istituti di Vigilanza, di gran lunga peggiorativo rispetto al C.C.N.L. della metalmeccanica privata, anche se prima di presentare le dimissioni dalla Soc. IBM avevano ricevuto garanzie sia sul mantenimento del posto di lavoro che del trattamento economico. I lavoratori che non hanno accettato di dimettersi sono stati posti in mobilità dalla Soc. IBM mentre venivano assunti altri lavoratori con le mansioni di addetti alla reception, sorveglianza e protezione dalla Soc. Prosegur, da affiancare agli ex dipendenti IBM.

L'attività dei lavoratori « addetti alla reception, sorveglianza e protezione » era coordinata da dipendenti della Soc. IBM; nel contratto di lavoro era indicato che l'assunzione era subordinata alla richiesta da parte del lavoratore del titolo di Guardia Giurata o di iscrizione nel Registro dei Portieri.

La Soc. Prosegur non poteva regolarmente svolgere il servizio di vigilanza, oggetto del contratto di appalto, avendo il Prefetto di Roma negato l'autorizzazione; la società ha quindi proceduto all'acquisto delle quote sociali dell'Istituto di vigilanza ARGO 2001 s.r.l., rinnovandone subito dopo le cariche sociali; ha poi proceduto alla scissione con costituzione della NEW ARGO 2001 s.r.l., mutando la ragione dell'ARGO 2001 in PROSEGUR ROMA s.r.l., e chiedendo infine al Prefetto ed al Questore di Roma di trasferire l'autorizzazione in possesso dell'ARGO 2001 a quest'ultima società

il cui rappresentante legale rimaneva l'ex carabiniere Marciandò Andrea.

A questo punto la Soc. Prosegur Servizi di Sicurezza chiedeva ai lavoratori risultanti alle proprie dipendenze di presentare le dimissioni per essere assunti dalla Soc. PROSEGUR ROMA come guardie giurate avendo gli stessi nel frattempo richiesto ed ottenuto dal Prefetto e dal Questore di Roma il relativo titolo, passando quindi da impiegati amministrativi ad impiegati tecnici di livello inferiore. Durante l'accesso ispettivo del maggio 1997 i lavoratori sentiti dagli Ispettori hanno dichiarato di svolgere sempre le mansioni di addetti alla reception, sorveglianza e protezione.

Al termine dei complessi accertamenti sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. IBM ed è stato riferito al Pubblico Ministero sulla violazione della legge 1396/60 — articolo 1 — che vieta l'intermediazione di manodopera. Inoltre i funzionari che hanno svolto gli accertamenti sono stati sentiti in merito dal Pretore del lavoro, al quale si sono rivolti sei lavoratori per aver riconosciuto in atto il rapporto di lavoro con la Soc. IBM anziché con la Soc. Prosegur Servizi di Sicurezza. Per tre lavoratori è stata emessa sentenza in primo grado, con la quale il Pretore considera, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1369/60, i lavoratori stessi sin dalla data delle dimissioni e tuttora alle dipendenze della Soc. IBM, unico e sostanziale datore di lavoro, che è obbligata tra l'altro a corrispondere loro le eventuali differenze di retribuzione, in applicazione del trattamento economico-normativo di comparto di detta società. Per i rimanenti lavoratori le udienze sono state fissate per i prossimi mesi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STRAMBI, BATTAGLIA, DE CESARIS e CANGEMI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

le attività svolte dai lavoratori dell'Ama di Roma e dagli altri lavoratori

addetti al servizio di nettezza urbana si configurano come fortemente logoranti e tali da produrre nel tempo danni alla salute;

si segnalano in particolare le seguenti circostanze:

a) gli autisti e gli addetti alla raccolta dei rifiuti prestano servizio in qualsiasi condizione atmosferica e con turni particolarmente disagiati, specialmente la notte, in cui si deve assicurare la copertura di un turno continuo per sei giorni la settimana dalle 22,30 alle 4,30;

b) nel centro storico, a causa delle difficoltà di utilizzo dei normali mezzi, il servizio di raccolta rifiuti viene effettuato manualmente, gettando sacchi assai pesanti fino a due metri di altezza;

c) è assai pesante il danno derivante dall'esposizione quotidiana all'inquinamento atmosferico e acustico;

d) la tipologia dell'attività di lavoro svolta è tale da comportare un elevato rischio di infortuni, gran parte dei quali procurano patologie permanenti;

a parere degli interroganti, l'attività lavorativa della categoria senz'altro dovrebbe configurarsi tra quelle definibili usuranti —:

quali interventi intenda assumere affinché, in sede di riordino del sistema pensionistico, si arrivi al più presto alla individuazione dei lavori usuranti.

(4-09369)

RISPOSTA. — L'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedeva per i lavoratori del settore privato e per quelli autonomi assicurati presso l'I.N.P.S. l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti.

Ai fini della suddetta individuazione era altresì prevista l'emanazione di un decreto, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta delle Or-

ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne, invece i lavoratori del settore pubblico, la procedura da seguire, descritta all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 374/93, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 335/95, disponeva la predisposizione di un decreto di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, di concerto tra i Ministri della Funzione Pubblica, del Tesoro e del Lavoro.

Le Organizzazioni sindacali pur invitate, con nota dell'11 dicembre 1995, a formulare il parere previsto dalla legge e nonostante i successivi solleciti, inoltrati in data 27 giugno e 19 maggio 1997, non hanno fornito adeguate risposte per la definizione della problematica.

In considerazione di quanto esposto, si è proceduto ad attivare le ulteriori procedure, individuate dalle disposizioni indicate in premessa, che prevedevano, in mancanza delle proposte congiunte suindicate, la individuazione delle mansioni particolarmente usuranti tramite un provvedimento di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero del Tesoro e previo parere espresso da una apposita Commissione tecnico-scientifica, da costituire di concerto con il Ministro della Sanità. Si è provveduto, quindi, a chiedere al Ministero della Sanità il parere in merito alla composizione della predetta Commissione e ad effettuare le designazioni di propria competenza.

Si deve rappresentare, comunque, che la recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto in materia, profonde innovazioni. Infatti, l'articolo 59, comma 11, ha statuito che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti debbano essere fissati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali.

Il suddetto decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, su parere della Commissione tecnico-scientifica. Quest'ultima è stata istituita l'8 aprile u.s. e consta di venti

componenti, in rappresentanza delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La predetta Commissione si è insediata il 30 aprile 1998 e sta, attualmente, procedendo alla selezione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STRAMBI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la società Prosecur servizi di sicurezza ha avuto un appalto da Ibm Semea nel 1994;

come già indicato nell'interrogazione n. 4-09252, i lavoratori coinvolti in questa cessione di ramo d'azienda sono stati inseriti nell'organigramma della società appaltatrice, la Prosecur servizi di sicurezza, con ruolo di personale tecnico operativo, pur avendo mantenuto la qualifica di impiegati, come previsto dalle norme vigenti e come, del resto, le loro buste paga dimostrano;

la Prosecur servizi di sicurezza ha comunicato in data 4 aprile 1997 alle organizzazioni sindacali la cessione del ramo aziendale alla Prosecur Roma dell'attività esercitata a Roma, « compresi i contratti in corso e, in particolare, il contratto di prestazione dei servizi a favore della società Ibm spa »;

le organizzazioni sindacali rispondono di non volersi opporre a tale passaggio dei lavoratori tra le due società, se attuato nel rispetto dell'articolo 3, legge n. 1369, del 1960, vale a dire garantendo ai lavoratori l'inquadramento e la mansione. I cinque lavoratori della sede romana sono stati invitati a ritenersi dimissionari per non aver accettato di firmare le dimissioni da Prosecur servizi di sicurezza e la successiva assunzione da Prosecur Roma con

qualifica di Gpg (Guardia particolare giurata) essenziale per l'attività;

alla Prosecur servizi di sicurezza e alla Prosecur Roma pur operando nell'ambito della sicurezza, come recita la ragione sociale, non è mai stata concessa l'autorizzazione di pubblica sicurezza per poter svolgere l'attività di sorveglianza, poiché i prefetti competenti di Milano e Roma hanno riacusato le richieste di licenza ex articolo 133 e 134 Tulp;

l'abilitazione a Gpg prevede, tra l'altro, l'acquisizione del porto d'arma e la certificazione di sana e robusta costituzione, che non tutti i lavoratori coinvolti in questa vicenda potrebbero ottenere. Il testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931, articolo 35) prevede inoltre che « l'aspirante Gpg, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del decreto prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio ... »;

dall'atto costitutivo della Prosecur servizi di sicurezza del 17 dicembre 1993 la Ibm risulta ritenere il 10 per cento delle quote —:

se non si ritenga di adoperarsi affinché reintegrati presso la Ibm Semea i suddetti lavoratori, perché già il passaggio da Ibm Semea a Prosecur servizi di sicurezza sembra risultare illegale sia per la mancanza delle necessarie autorizzazioni della Prosecur servizi di sicurezza ad operare nel campo della sicurezza sia per il non rispetto dell'articolo 47 legge n. 428 del 1990 che regola la cessione dei rami d'azienda;

se non intendano verificare per quali motivi la Prosecur servizi di sicurezza e la Prosecur Roma abbiano potuto esercitare attività di sorveglianza senza le opportune licenze pubblicizzando perfino sui giornali la loro attività (vedi « Il Tempo » del 5 maggio 1997);

se non ritengano di dover intervenire affinché siano sospesi i cinque licenziamenti visto che è da ritenersi improponibile l'eventuale assunzione presso la Prosecur Roma in quanto i lavoratori sono privi ad oggi della qualifica di Gpg;

se non intendano verificare se la Ibm fosse sin dall'inizio a conoscenza di questo stato di cose e nonostante tutto abbia avallato la situazione. (4-09893)

RISPOSTA. — Sono stati svolti accertamenti, a seguito di ripetute denunce delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e di lavoratori, presso la Soc. IBM Semea, ora IBM Italia S.p.A., e nei confronti della Soc. PROSEGUR Servizi di Sicurezza, in merito al contratto di appalto dei servizi di Vigilanza, stipulato tra le due suddette società, che prevedeva anche il passaggio dei lavoratori « addetti alla reception » dipendenti della società committente (IBM) alle dipendenze della società appaltatrice, Prosecur Servizi di Sicurezza, a far data dall'11 luglio 1994.

Alla data degli accertamenti la Soc. IBM possedeva quote di capitale della Soc. Prosecur, costituita in Italia il 17.12.93 con l'unico scopo di attuare il contratto di appalto suddetto, non presentando una struttura organizzativa autonoma (mancanza di una sede a Roma e di attrezzature di lavoro).

Pur continuando a svolgere le stesse mansioni nello stesso posto di lavoro, unicamente per la Soc. IBM, inseriti nell'organizzazione della medesima, i lavoratori suddetti si sono visti applicare il C.C.N.L. degli Istituti di Vigilanza, di gran lunga peggiorativo rispetto al C.C.N.L. della metalmeccanica privata, anche se prima di presentare le dimissioni dalla Soc. IBM avevano ricevuto garanzie sia sul mantenimento del posto di lavoro che del trattamento economico. I lavoratori che non hanno accettato di dimettersi sono stati posti in mobilità dalla Soc. IBM mentre venivano assunti altri lavoratori con le mansioni di addetti alla reception, sorveglianza e protezione dalla Soc. Prosecur, da affiancare agli ex dipendenti IBM.

L'attività dei lavoratori « addetti alla reception, sorveglianza e protezione » era

coordinata da dipendenti della Soc. IBM; nel contratto di lavoro era indicato che l'assunzione era subordinata alla richiesta da parte del lavoratore del titolo di Guardia Giurata o di iscrizione nel Registro dei Portieri.

La Soc. Prosegur non poteva regolarmente svolgere il servizio di vigilanza, oggetto del contratto di appalto, avendo il Prefetto di Roma negato l'autorizzazione; la società ha quindi proceduto all'acquisto delle quote sociali dell'Istituto di vigilanza ARGO 2001 s.r.l., rinnovandone subito dopo le cariche sociali; ha poi proceduto alla scissione con costituzione della NEW ARGO 2001 s.r.l., mutando la ragione dell'ARGO 2001 in PROSEGUR ROMA s.r.l., e chiedendo infine al Prefetto ed al Questore di Roma di trasferire l'autorizzazione in possesso dell'ARGO 2001 a quest'ultima società il cui rappresentante legale rimaneva l'ex carabiniere Marciandò Andrea.

A questo punto la Soc. Prosegur Servizi di Sicurezza chiedeva ai lavoratori risultanti alle proprie dipendenze di presentare le dimissioni per essere assunti dalla Soc. PROSEGUR ROMA come guardie giurate avendo gli stessi nel frattempo richiesto ed ottenuto dal Prefetto e dal Questore di Roma il relativo titolo, passando quindi da impiegati amministrativi ad impiegati tecnici di livello inferiore. Durante l'accesso ispettivo del maggio 1997 i lavoratori sentiti dagli Ispettori hanno dichiarato di svolgere sempre le mansioni di addetti alla reception, sorveglianza e protezione.

Al termine dei complessi accertamenti sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. IBM ed è stato riferito al Pubblico Ministero sulla violazione della legge 1396/60 — articolo 1 — che vieta l'intermediazione di manodopera. Inoltre i funzionari che hanno svolto gli accertamenti sono stati sentiti in merito dal Pretore del lavoro, al quale si sono rivolti sei lavoratori per aver riconosciuto in atto il rapporto di lavoro con la Soc. IBM anziché con la Soc. Prosegur Servizi di Sicurezza. Per tre lavoratori è stata emessa sentenza in primo grado, con la quale il Pretore considera, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1369/60, i lavoratori stessi sin

dalla data delle dimissioni e tuttora alle dipendenze della Soc. IBM, unico e sostanziale datore di lavoro, che è obbligata tra l'altro a corrispondere loro le eventuali differenze di retribuzione, in applicazione del trattamento economico-normativo di comparto di detta società. Per i rimanenti lavoratori le udienze sono state fissate per i prossimi mesi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STRAMBI, GIORDANO e CANGEMI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Deterbi spa con sede e stabilimento in località Sezze (Latina) fa parte del gruppo Dofin spa a cui appartiene anche la Svar spa;

l'attuale proprietario signor Salvatore Donnabella ha rilevato tale ditta tramite concordato preventivo avviato nel novembre del 1994 dalla vecchia proprietà (Novembai spa);

lo stesso signor Donnabella aveva presentato in sede ministeriale un piano di ristrutturazione che prevedeva la cassa integrazione guadagni per due anni a decorrere da maggio 1995 a maggio 1997;

tale piano prevedeva il completo assorbimento di tutte le maestranze (140 addetti);

il piano è stato completamente disatteso, ed il secondo anno di cassa integrazione guadagni veniva bocciato, facendo emergere la caratteristica prevalentemente finanziaria della operazione;

in data 10 aprile 1997 gli impianti sono stati affidati alla Cemas srl a norma dell'articolo 1112 del codice civile e la stessa ha preso in carico solo 35 lavoratori;

la Cemas srl numero di iscrizione 894 del 1996 del registro delle imprese di Latina è una società il cui controllo sembra risalire allo stesso signor Donnabella, essendo amministratore unico la di lui

segretaria signora Anna Cristina Vaccaro e essendo titolari delle quote societarie la Dofin italiana spa e la Deterbi spa nella misura del 50 per cento;

la Cesam srl è stata dopo qualche giorno ricapitalizzata e trasformata in spa ricambiando di nuovo il nome in De.ter.bi (la differenza rispetto alla vecchia società è data dai punti messi tra le lettere);

in data 22 maggio 1997 anche la Deterbi spa cambia nome in Setina Detergenti spa;

l'operazione in questione consentirebbe alla Deterbi spa di liberarsi dei 105 dipendenti rimasti a suo carico senza sostenere alcun onere finanziario (trattamento di fine lavoro e un anno di cassa integrazione guadagni non approvata) attraverso il fallimento o la messa in concordato preventivo;

in data 18 luglio 1997 il giudice delegato dichiara il fallimento della Setina detergenti spa —:

quali iniziative intenda assumere per verificare la possibilità di adottare strumenti idonei alla risoluzione di tale grave problema, garantendo l'occupazione per 105 lavoratori rimasti senza alcuna forma di reddito. (4-15845)

RISPOSTA. — Dopo le complesse vicende della società, così come evidenziate dall'atto parlamentare, allo stato attuale il curatore fallimentare della società SETINA DETERGENTI ha proposto azione di revocatoria ex articolo 67 della legge fallimentare contro il contratto di affitto e cessione dei beni aziendali stipulato in data 4.4.97 tra la società DETERBI S.p.A. (oggi SETINA DETERGENTI) e la COMAS s.r.l. (oggi DE.TER.BI. S.p.A.), e la richiesta di estensione del fallimento ex articolo 147 c.p. nei confronti della DOFIN S.p.A.

Il curatore ha chiesto inoltre per le 106 unità in servizio presso la SETINA l'intervento della C.I.G.S. per un anno a decorrere dal 18.7.97.

Infine n. 33 unità sono state trasferite alla COMAS s.r.l. (oggi DE.TER.BI. S.p.A.)

in ottemperanza dell'accordo siglato in Prefettura il 26.3.97.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SUSINI e MANZATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

si sta verificando da parte dell'Inail una politica di revisioni ingiustificate delle rendite in essere con riduzioni pesanti ed immotivate delle percentuali di invalidità precedentemente riconosciute;

tale situazione è stata più volte evidenziata dalla Anmil nel corso di numerosi incontri tra la presidenza dell'associazione e i vertici dell'Inail;

la Commissione lavoro della Camera ha approvato una risoluzione con la quale si evidenzia che l'attività di controllo svolta dall'Inail deriva da una direttiva nazionale riconducibile prevalentemente, se non esclusivamente, all'esigenza di un contenimento della spesa, esigenza che non può naturalmente essere scaricata su coloro che hanno realmente subito un infortunio;

lo stesso consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inail ha rivolto agli organi di gestione dell'istituto precisi richiami al rispetto delle regole in materia di revisione delle rendite e di ricorso all'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, che in alcuni casi viene invece richiamato in modo improprio;

i numerosi contenziosi avviati nei confronti dell'Inail sono destinati ad aumentare e, al momento, si concludono nel 75 per cento dei casi con sentenze sfavorevoli all'Istituto —:

quali iniziative intenda assumere perché la politica di revisioni delle rendite sia attuata dall'Inail attraverso il ricorso a procedure corrette e sulla base di criteri certi e motivati. (4-14420)

RISPOSTA. — La revisionabilità periodica delle rendite, per adeguarle ai mutamenti

(peggiorativi o migliorativi) intervenuti nelle condizioni fisiche del reddituario, costituisce uno degli istituti cardine della legislazione infortunistica, avendo per finalità di garantire — sulla base di criteri di ordine squisitamente medico legale — la costante corrispondenza tra danno effettivo e percentuale di inabilità riconosciuta.

Esclusivamente a questa finalità si è ispirato il piano pluriennale di revisioni attuato dall'INAIL negli anni passati, scaturito dall'esigenza di riportare a normalità — anche attraverso il recupero dell'arretrato accumulatosi nel tempo — questa delicata attività istituzionale, nel pieno rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni normative (articoli 83, 137 e 146 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).

Lo scorso anno, essendo ormai cessate le ragioni che avevano indotto ad avviare il suddetto piano, l'attività revisionale è stata ricondotta nell'alveo delle ordinarie funzioni gestionali delle Unità periferiche, alle quali sono state nel contempo fornite precise direttive volte a:

garantire l'adozione di criteri uniformi, certi e corretti su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda la individuazione delle rendite da sottoporre motivatamente a revisione, sia per ciò che attiene alla criteriologia medico-legale di valutazione dell'inabilità;

assumere particolari cautele nelle revisioni delle rendite fruite da soggetti ultrasettantenni, come raccomandato dal Parlamento;

assicurare il pieno rispetto delle regole della trasparenza dell'azione amministrativa, adottando sempre provvedimenti motivati in termini di chiarezza e completezza; e ciò con riguardo sia al procedimento revisionale ordinario, sia a quello straordinario di « rettificazione per errore » ai sensi dell'articolo 55, comma 5 della legge n. 88/1989, nei casi in cui fosse necessario ricorrervi.

I dati inviati dall'Istituto, riportano un trend negativo del numero delle revisioni delle rendite negli anni 1994-1997 e l'alta

percentuale delle conferme (circa il 72 per cento) inducono a sottolineare che l'azione di revisione ispirata a correttezza procedurale, a trasparenza, e a criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, è anche, il risultato dell'azione di questo Ministero che, nella sua attività di vigilanza, è più volte intervenuto a vari livelli con raccomandazioni intese in questa direzione.

In tal senso è stata altresì fornito, più volte, parere favorevole sia su norme che su emendamenti concernenti criteri di maggior chiarezza ed equità in materia di revisione delle rendite.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TABORELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 3 dicembre 1997 il consiglio di amministrazione dell'Inps ha provveduto a stabilire in osservanza della legge n. 147 del 1997 le nuove percentuali provvisorie dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri nelle quote del 35 per cento del salario lordo medio annuo per i disoccupati del 1997 e del 25 per cento del salario lordo medio annuo per i disoccupati del 1998;

il fondo frontalieri depositato presso l'Inps annoverava a consuntivo 1996 un calore di 133 miliardi e si ipotizzava a preventivo 1997 che avrebbe raggiunto la cifra di oltre 160 miliardi;

si noti inoltre che, avendo la Svizzera alzato il tasso di prelievo dal 2 per cento al 3 per cento, con un incremento quindi del 50 per cento, e avendo registrato un calo dell'occupazione intorno al 25 per cento, la cifra ipotizzata a preventivo 1997 dovrebbe risultare approssimata per difetto —:

quale sia stato il motivo che ha portato a ridurre le percentuali dell'indennità di disoccupazione per i frontalieri che lavorano in Svizzera al minimo di legge del 25 per cento, considerando la presenza di un residuo attivo del fondo frontalieri già

cente presso l'Inps che, come sopra spiegato, dovrebbe risultare a consuntivo 1997 sopra i 160 miliardi;

se non sia possibile fornire la cifra reale a cui ammonta attualmente il fondo e una spiegazione dettagliata provincia per provincia di quale sia l'effettivo utilizzo di tale fondo nonché a quanto ammontino le cifre versate nel fondo stesso dalla Svizzera all'Italia nell'arco degli ultimi 5 anni;

se non sia possibile rivedere il pagamento del 25 per cento e alzarlo perlomeno al 35 per cento anche per i disoccupati del 1998, così come è stato previsto per i disoccupati del 1997. (4-15527)

RISPOSTA. — *Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, da corrispondersi nel limite massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato ai lavoratori italiani, è stato istituito dalla legge n. 228/84.*

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 ha radicalmente modificato la precedente normativa prevedendo, tra l'altro, l'estensione della durata del suddetto trattamento da 180 a 360 giorni e la variazione dell'importo che deve essere stabilito, in via provvisoria, dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione.

Inoltre, nella determinazione dell'importo provvisorio del trattamento di disoccupazione in parola si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della precisata normativa:

delle somme versate in acconto e di quelle che si prevede saranno versate a saldo da parte della Svizzera;

delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b, della legge n. 147/97.

La consistenza finanziaria delle somme accantonate, alla data del 31.12.1996, pari a 160 miliardi, è stata alimentata dalle somme rimborsate da parte svizzera che non hanno dato luogo alla erogazione di pre-

stazioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 228.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 all'articolo 8 ha previsto che le suddette somme sono:

accantonate nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

Pertanto, per l'anno 1997 sono stati corrisposti due diversi importi:

dal 1° gennaio 1997 al 24 giugno 1997;

a fronte di una somma massima erogabile di 11,4 miliardi è stato liquidato un importo provvisorio nella misura del 70 per cento del tetto massimo consentito;

dal 25 giugno 1997 al 31 dicembre 1997;

a fronte di una somma massima erogabile di 56,6 miliardi, è stata prevista l'erogazione di una prestazione provvisoria nella misura del 35 per cento, pari al 70 per cento dell'importo definitivo (50 per cento della retribuzione).

Per l'anno 1998, a fronte di una somma massima erogabile di 76 miliardi, è stata prevista la corresponsione della prestazione provvisoria nella misura minima prevista dalla legge del 25 per cento.

Tale erogazione comporta un costo pari a 73 miliardi, coperto dalle rimesse svizzere per 60 miliardi, con un conseguente squilibrio finanziario di 13 miliardi che viene ripianato dall'utilizzazione delle disponibilità delle somme accantonate ex articolo 8 della legge n. 147/97.

L'INPS ha precisato che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito le suddette percentuali in via cautelativa, tenendo presente che l'entrata in vigore della nuova normativa potrebbe comportare l'aumento dei beneficiari, soprattutto in relazione ai più favore-

voli importi dei trattamenti liquidabili e alla maggiore durata della prestazione.

Ciò premesso, l'Istituto ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge suddetta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a stabilire, entro 90 giorni successivi a quello in cui sarà pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, l'importo definitivo della prestazione. Qualora il medesimo risulti superiore a quello provvisorio l'istituto procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza.

L'INPS ha fornito, poi, l'elenco (che si allega in copia) delle prestazioni erogate negli ultimi 5 anni, ed i seguenti dati aggiornati al 31.12.1997 (dati preventivo aggiornato al 31.12.1997):

Fondi di accantonamento:

articolo 8, lett. a, legge 147/97: 121,2 mld;

Versamenti pervenuti dalla Svizzera negli ultimi 5 anni:

1993: 6.913.235.753; 1994: =; 1995: =; 1996: 75.241.052.581; 1997: 234.640.800.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TARADASH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (cosiddetto « pacchetto Treu ») ha stabilito che aziende e studi professionali di piccole e medie dimensioni, che hanno fatto domanda entro il 27 ottobre potessero reclutare giovani « borsisti » da impiegare per un periodo limitato, compreso tra i 10 e i 12 mesi, e da stipendiare con denaro pubblico, fornito dallo Stato attraverso il Fondo per l'occupazione;

le borse di lavoro sono riservate ai giovani dell'Italia meridionale (con l'aggiunta di Massa Carrara e del Lazio,

tranne la provincia di Rieti), di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione e iscritti (alla data del 31 ottobre 1997) da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento;

ai « borsisti » è richiesto un impegno di 20 ore settimanali, per non più di 8 ore giornaliere, per un compenso di 800 mila lire mensili, fornito direttamente dall'Inps;

il Governo spera di trasformare i lavori temporanei così creati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo sgravi contributivi alle imprese che procederanno alle assunzioni;

a dicembre l'Inps ha comunicato alla maggior parte delle imprese, che avevano presentato domanda, l'ammissione o la mancata ammissione alle borse, il numero delle borse ottenuto (massimo 10 per ognuna), e la divisione delle borse tra giovani diplomati e non diplomati;

la scelta delle imprese è avvenuta in base ad una ripartizione provinciale della somma stanziata;

dal ricevimento della comunicazione le aziende hanno avuto trenta giorni di tempo per attivare le borse scegliendo autonomamente i giovani da assumere;

gli aspiranti borsisti dovevano proporsi individualmente alle imprese;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare del 10 settembre 1997 n. 119/97-4378/05.00/2, ha ricordato che « i giovani inoccupati da inserire nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro devono risiedere nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 280/97 »;

*l'Inps ha ristretto ulteriormente l'ambito di applicazione delle borse di lavoro con il messaggio n. 04978 del 20 gennaio 1998 (peraltro intervenuto a soli dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle pratiche da parte delle imprese, e per di più pubblicato su *Il Sole-24 Ore* solo il 28 gennaio, a ridosso della scadenza stessa), in cui si precisa che le borse saranno legittimamente attivate*

soltanto se gli aspiranti borsisti sono iscritti ad una sezione circoscrizionale per l'impiego della stessa provincia per la quale l'impresa è stata ammessa all'attivazione della borsa di lavoro;

il Governo, con decreto legge n. 4/98, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1998, ha previsto un incentivo in denaro di ottocento mila lire al mese per 12 mesi a favore dei giovani tra i 19 e i 32 anni che si sposteranno dal Sud al Nord per trovare un posto di lavoro nell'ambito dei cosiddetti Pip - piani di inserimento professionale, in aggiunta alle seicento mila lire di stipendio per 20 ore settimanali, e ciò per coprire le spese di vitto e alloggio e favorire così la mobilità dal Sud al Nord di circa 5 mila giovani —:

se non ritenga paradossale che lo Stato sostenga un disoccupato che si trasferisce, per esempio, da Messina a Rovigo (con il decreto-legge n. 4/98), ma impedisca ad un altro di spostarsi da Bari a Lecce (in base al messaggio Inps n. 04978 del 20 gennaio 1998);

quali saranno le conseguenze per coloro che già hanno inoltrato domanda, senza tener conto della « clausola di flessibilità » inventata dall'Inps: se dovranno rinunciare al lavoro loro promesso e se le imprese perderanno il loro borsista;

se ritenga legittima la clausola restrittiva introdotta dall'Inps a modifica della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale. (4-15791)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si fa presente che questo Ministero ha provveduto con decreto del 23.3.98 a emanare nuove disposizioni in materia di borse di lavoro ed ha disposto che le borse che non siano state utilizzate, vengano assegnate alle altre imprese incluse nella graduatoria definita sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate entro il termine di scadenza del 27.10.97 e che non avevano ricevuto l'autorizzazione per mancanza dei necessari fondi.*

L'articolo 3 del predetto decreto stabilisce che i giovani destinatari delle borse di

lavoro, residenti nei territori indicati dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, possono essere inseriti anche presso imprese ubicate in una provincia diversa da quella di iscrizione alle liste di collocamento. Si fa presente inoltre, che ai sensi del secondo comma del citato articolo, il criterio di cui sopra deve essere applicato oltre che per le nuove autorizzazioni, anche per quelle riguardanti le imprese che abbiano già scelto giovani iscritti nelle liste di collocamento di provincia diversa da quella di svolgimento dell'attività.

Si aggiunge infine, che gli elenchi provinciali delle nuove imprese da autorizzare per le borse di lavoro residue, sono stati resi pubblici nel corso della prima settimana del mese di maggio mediante affissione presso le sedi dell'INPS e presso gli Uffici periferici di questo Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quale sia l'esito della domanda di pensione di invalidità in convenzione italo-argentina, inoltrata il 19 maggio 1993 alla sede Inps dell'Aquila, dal signor Tucci Alberto Bruno nato a Castelfrentano (Chieti) il 5 gennaio 1937 residente a José C. Paz, provincia di Buenos Aires (Argentina).

(4-16964)

RISPOSTA. — *La Sede Provinciale INPS di L'Aquila, in data 21.9.1995, ha respinto la domanda di pensione di invalidità presentata dal Sig. Alberto Bruno TUCCI, nato il 05.01.1937 e residente in Argentina in quanto l'interessato non risulta assicurato né come lavoratore dipendente, né come coltivatore diretto, mezzadro e colono, né come artigiano o commerciante.*

L'INPS ha fatto presente, infine, di aver comunicato al sig. TUCCI, tramite il Patronato patrocinante, la reiezione della suddetta domanda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.